

## Associazioni professionali

### I

**TRIBUNALE DI MILANO, sez. I, 17 maggio 2001**

**Pres. Roda Bogetti - Rel. Rosa - Bastianini, Rittatore, Vonwiller, Arnaboldi (avv. ti Vanzetti, Galli, Gavuzzi) c. Associazione professionale Bastianini, Vita Samory, Rittatore - Fabbrini e associati (avv. ti Sena, Tarchini) nonché Carnelutti e Bastianini (avv. ti Vanzetti, Galli, Gavuzzi) c. Associazione professionale Vita Samory, Fabbrini e associati (avv. ti Sena, Tarchini)**

*Associazioni professionali - Controversie tra i componenti - Competenza - Tribunale in composizione collegiale - Sussistenza*

(Art. 48, n. 7 ord. giudiziario)

**Nel vigore dell'art. 48, n. 7, dell'ord. giud., come modificato con l. 26 novembre 1998, n. 353, le controversie tra i componenti di studi professionali associati dovevano essere decise dal Tribunale in composizione collegiale in ragione della naturale applicazione dell'istituto della società semplice alle attività professionali associate.**

*Associazione professionale - Recesso di un socio - Mantenimento del nome del socio nell'associazione - Consenso - Validità*

(Art. 1 l. 23 novembre 1939, n. 1815)

**È valido ed efficace il consenso prestato, dal socio di un'associazione professionale di cui all'art. 1 l. n. 1815/1939 all'atto del suo recesso dall'associazione, a che l'associazione professionale utilizzi o continui ad utilizzare il cognome dello stesso socio.**

... Omissis ...

#### **Motivi della decisione**

Il Collegio ritiene di immediatamente esaminare il presupposto - dell'azione ex artt. 7 e 8 c.c. esperita dai familiari Carnelutti - costituito dal pregiudizio derivante dall'uso (altrui) e dall'interesse familiare alla tutela del nome del defunto.

Al riguardo - invero - appare agevole rilevare come, nonostante gli sforzi dialettici compiuti dalla difesa attorea, non sia allegato alcun elemento realmente riferibile alla sfera giuridica personale degli istanti (anche sotto il profilo dell'interesse astrattamente familiare), diverso dalla apodittica affermazione (già di citazione) per la quale «il pregiudizio è *in re ipsa*, non potendosi revocare in dubbio che il semplice fatto di denominare un'associazione professionale e quindi un ente avente scopo di lucro con il nome di un professionista ... sia idonea a provocargli un pregiudizio ... potendo tale uso far insorgere nell'opinione pubblica l'erronea credenza che trattasi di uso consentito per fini utilitaristici».

La massima (che è di Trib. Roma 28 febbraio 1994, nel caso Graziadei) e poi brevemente ripresa da opinioni dottrinarie in tema di utilizzazione di nomi nel campo commerciale (dove - peraltro - ben poco è lasciato all'estro dell'interprete, stante la previsione dell'art. 21, commi 2 e 3 l.m.) e, applicata al settore degli studi professionali ed a fattispecie in cui l'uso è stato tollerato per decenni dagli aventi diritto e dai loro eredi, appare assolutamente inaccettabile (risulta - del

resto - dalla sentenza d'appello della lite romana - doc. n. 11 attoreo - che il Tribunale aveva, in concreto, argomentato da specifici elementi il cattivo uso del nome e violazioni deontologiche).

Quando - infatti - la difesa istante passa ad enumerare le concrete circostanze pregiudizievoli discendenti dall'uso della denominazione "Carnelutti" (*et similia*) da parte dell'Associazione Vita Samory - Fabbrini riesce esclusivamente ad indicare l'"uso contemporaneo" (delle denominazioni ad opera delle due associazioni filiate da quella originaria) quale "potenzialmente (ed anzi attualmente) confusorio rispetto al foro e alla clientela" (così, citazione), nonché episodi pubblicitari (confr. conclusionale) rispetto ai quali l'interesse dei familiari Carnelutti è pretestuosamente declamato, mentre l'unico interesse che si intravede è quello dell'Associazione Bastianini (del tutto estranea all'azione ex artt. 7 e 8 c.c.) - e dei suoi soci - all'esclusiva sulla denominazione Studio Carnelutti, esclusiva pervicacemente rivendicata a muovere dalla scissione (confr. appresso).

Quanto alla dizione (usata da Vita Samory, ma già prima - pacificamente - dall'associazione unitaria) "fondato da Francesco Carnelutti" ed alla società semplice "Studio Legale fondato da Francesco Carnelutti" si richiama a quanto appresso si dirà.

In definitiva, il pregiudizio - dopo anni di tolleranza da parte degli odierni attori - deriverebbe dalla non unitarietà dell'uso delle denominazioni "Carnelutti" a seguito dei fatti del no-

vembre '97, ma l'esangue simulacro di interesse al rigetto della volontà del recedente (defunto) Tito Carnelutti in tal guisa ostentato dagli attori (la cui tutelabilità si confonde con il tema della pretesa decadenza dell'effetto del consenso del recedente) si frantuma alla stregua della dichiarata volontà - degli istanti medesimi - di assicurare l'uso in capo all'altra associazione "figliata" (quella riferibile al Bastianini) in nome di un'inafferrabile continuità professionale che dissimula un interesse familiare di consistenza assai diversa da quella considerata dal legislatore - all'art. 8 c.c. - come meritevole di tutela.

Il punto è talmente intuitivo - ed emergente *per tabulas* - che appare superfluo indugiare oltre.

Quanto precede permette di pervenire ad una seconda conclusione, il rigetto delle domande proposte dai familiari Carnelutti in causa 9778/98 R.G.

Resta - dunque - da esaminare la questione dell'invalidità (per verità non è dato intendere la configurabilità di forme diverse dalla nullità) della scrittura-deliberazione 25 novembre 1997 pluricitata, invalidità - come pure accennato - sostenuta da parte attrice in base a due autonomi ordini di ragioni.

Secondo un primo profilo, Tito Carnelutti - all'epoca associato con Bastianini (Marino), Bravi, Vita Samory, Cozza, Rittatore (Alberto) e Fabbrini Boccetti (fortunatamente nessuno contesta la legittimità - in tale situazione - della dizione "Studio Carnelutti") - non avrebbe potuto validamente ed efficacemente acconsentire alla prosecuzione dell'uso della denominazione "Carnelutti" nonostante (ed a seguito de) il suo recesso dall'associazione, per l'inalienabilità del diritto al nome: in ogni caso, posto valido detto consenso l'efficacia dello stesso non sarebbe "sopravvissuta" all'associazione beneficiaria (caducazione), rimanendo esclusa una sub-cedibilità del diritto di uso: in ultima analisi, il consenso si intenderebbe - comunque - revocato dagli eredi/familiari con l'intrapresa dell'azione di cui all'R.G. 9778/98. L'inesistenza (o la venuta meno) del diritto all'uso renderebbe nulla la deliberazione del novembre 1997, per l'inesistenza dell'oggetto o della causa nella parte attributiva dei diritti sulle denominazioni "Carnelutti" alle due associazioni "filiate" da quella originaria.

Secondo un diverso profilo e piano argomentativo, l'illiceità della deliberazione (*in parte qua*) deriverebbe dal contrasto con l'art. 1 L. 1815/1939, sull'esercizio associato delle attività professionali "protette". Si noti che è disagiata cogliere l'interesse di parte attrice (associati dell'associazione Bastianini-Rittatore-Carnelutti-Amaboldi) all'accertamento di tale illiceità (e nullità conseguente), che muove da un'interpretazione dell'indicata disposizione potenzialmente repressiva dell'uso della denominazione "Carnelutti" anche per detta parte attrice (e per l'associazione, terza chiamata in causa), essendo evidente l'improprietà di una salvezza di tale uso a seguito dell'inconsistente partecipazione all'associazione Bastianini di Alexandre Carnelutti, residente in Francia (l'inconsistenza - naturalmente - riguarda la misura della partecipazione in termini di impegno professionale, sul quale tema non è che da richiamare - senza necessità di chiose la recente depo-

sizione Bastianini Marino all'Alta Corte di Giustizia (punto 18) prodotta dai convenuti sub doc. n. 12).

Sul primo piano argomentativo si osserva, in sintesi:

a) l'inalienabilità del diritto al nome è postulato tradizionale che coglie l'aspetto pubblicistico (identificazione della persona) del nome, mentre quello che viene (qui ed in altri casi) in discussione è il consenso da parte del titolare di usi non implicanti usurpazioni o contestazioni di appartenenza, eppure rispondenti ad interessi apprezzabili del titolare medesimo oltre che del "concessionario";

b) la generale ammissibilità del consenso all'uso del proprio nome non solo è ritenuta pacifica dalla prassi contrattuale (in uno con quello allo sfruttamento dell'immagine) ma è - in definitiva - ricevuta anche dalla dottrina più restrittiva laddove (si) interpreta l'autorizzazione quale rinuncia preventiva alla tutela giudiziaria (ed all'accertamento dell'inesistenza del pregiudizio dell'uso), con un evidente - quanto inutile - ricorso ad una *factio* processualistica per descrivere un fenomeno sostanzialistico (cessione di alcuni diritti attinenti all'uso del nome, avuto riferimento a specifiche utilizzazioni);

c) tali principi trovano base in tracce normative che presuppongono il consenso dell'avente diritto (confr. art. 21, l.m. nel testo vigente all'epoca del recesso Tito Carnelutti; art. 2292, comma 2 c.c.) e che - inapplicabili (come tali) in caso che qui occupa (attenendo ai marchi ed alle società commerciali) - rilevano ai presenti fini proprio riguardo alla delimitazione del principio di indisponibilità del diritto al (sul) nome riguardo ad altrui utilizzazioni, rigorosamente delimitate dalla natura dello sfruttamento e dall'autorizzazione del titolare;

d) il principio di disponibilità (più o meno limitata) trova - poi - specifica ragione di tutela laddove sussiste un apprezzabile interesse del terzo ed eventualmente dell'avente diritto alla concessione d'uso, come è nel caso di specie, in cui Tito Carnelutti ha permesso la prosecuzione della denominazione *de qua* sia nell'interesse degli associati (a non vanificare l'avviamento dello studio quale realizzato attraverso un lungo impegno professionale" sia nell'interesse (morale) proprio, avuto riguardo al prestigio storicamente rivestito dal cognome nell'ambito della professione legale, prestigio non meritevole di dissoluzione sul territorio italiano);

e) la caducazione del consenso di Tito Carnelutti per effetto della dissoluzione dell'associazione del novembre '97 non ha precise basi né normative, né documentali (il consenso è prestato "senza alcuna limitazione" e con l'unico auspicio che i membri dell'associazione "continueranno a tener alto il nome dello studio e dei suoi fondatori, perpetuando quelle consuetudini di lealtà e di costume professionale che lo hanno caratterizzato", auspicio non contraddetto dalla mera "scissione", stante la risalenza dei soci anziani proprio all'associazione del 1978 e la - indiscussa in causa - probità degli altri, rispettivi, associati) né fattuali, non venendo indicate in causa circostanze giustificative di una presuntiva revoca del consenso da parte dell'avente diritto ove ancora in vita;

f) la revoca del consenso da parte degli eredi-familiari non solo non potrebbe determinare *ex post* l'invalidità della delibera del novembre '97 (in tesi raccordandosi - in effetti - alla citazione in causa 9778/98) ma - soprattutto - è istituto sco-

nosciuto al sistema, che non prevede il consenso di costoro bensì un'azione repressiva del pregiudizio cagionato (all'interesse familiare) dall'utente indebitato, che non può certamente divenire tale per l'unilaterale determinazione di tali legittimati ad azionare la misura di tutela (sotto questo aspetto i citati artt. 21 l.m. e 2292 c.c. costituiscono norme eccezionali, a difesa del mercato più che degli aventi diritto e, comunque, di interessi meramente commerciali di questi ultimi, assai distanti dalla *ratio* dell'art. 8 c.c.).

Assai più complesso - dal punto di vista dogmatico - è il tema dell'illiceità della delibera (ma - ancor prima - dell'autorizzazione resa da Tito Carnelutti nel febbraio 1978) sulla base dell'art. 1 L. 1815 del 1939. La complessità discende in certa misura dalla stessa ambiguità della disposizione, tradizionalmente vista con sospetto dalla dottrina (stante le sue chiare origini, connesse cronologicamente e funzionalmente alle leggi razziali) e talora ritenuta sostanzialmente incoerente al nuovo quadro ordinamentale ed istituzionale, ancorché diligentemente utilizzata dalla prassi applicativa in materia di omologhe societarie.

Di recente la disposizione ha avuto una "rivitalizzazione" da parte della Corte di cassazione con una sentenza sulla natura delle associazioni professionali (n. 2555 del 12 marzo 1987, che sposta tale natura dal piano "istituzionale" a quello meramente interno e contrattuale) e con due pronunce in materia di disciplina ed ordini degli avvocati (Cass. Sez. Un. 10942 e Cass. Sez. Un. 2077/94), decisioni - peraltro - che (come la prima) dal punto di vista sistematico attribuiscono ampio rilievo al disposto dell'art. 2 l. cit., abrogato con l. n. 266 del 7 agosto 1997 (antecedente all'atto 25 novembre '97 di "scissione", di cui è causa). Secondo tale giurisprudenza entrambe le norme confluirebbero nell'assicurare il rigetto della *ratio* dell'intera disciplina, quello dell'evitare l'esercizio professionale da parte di persone non abilitate dietro lo schermo societario.

L'interpretazione dell'art. 1 L. 1815/39 "orfano" della susseguente disposizione dell'art. 2 (sul divieto di costituzione di società aventi per scopo la esecuzione di "prestazioni di assistenza e consulenza in materia tecnica, legale, commerciale...") non ha - a quanto consta - riscontri a livello di legittimità e - comunque - sarebbe operazione esegetica arbitraria quella che ignorasse l'abrogazione del '97, attribuendo all'art. 1 tutta l'ampiezza dispositiva per l'innanzi desunta dal combinato delle due norme. Né - al riguardo - può essere enfatizzata la riserva regolamentare contenuta nell'art. 24, comma 2 legge 266/97 (il comma 1 è quello abrogativo) quanto ai "requisiti" per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 L. 1815/39 (previsione oscurissima, a quanto è dato sapere ancora senza seguito nonostante i termini draconiani per l'emanazione del decreto ministeriale).

L'interprete - dunque - non può che ricostruire il sistema, da un lato, prendendo atto della caducazione del divieto di organizzazione su base societaria e, dall'altro lato, interrogandosi sulle forme societarie compatibili con la natura professionale dell'attività svolta. Tale interprete, ove si voglia prudentemente ancorare alle boe tradizionali di diritto commerciale (laddove l'attività professionale è considerata tipicamente

non imprenditoriale, stante la preminenza della personalità sul fattore organizzativo) - sulla base dell'ambiguo testo dell'art. 2238 c.c. o di altri principi ordinamentali (art. 2231 e 2232 c.c., leggi professionali) non può non far riferimento, in primo luogo, alla figura della società semplice (confr. art. 2249, comma 2 c.c.), per definizione società avente ad oggetto attività non commerciale ancorché - evidentemente - di rilievo economico.

Come già avvertito nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo emessa dal G.I. il 20 ottobre 2000, autorevole e numerosa (se non anche "prevalente") dottrina si è da sempre pronunciata nel senso della "naturale" applicazione dell'istituto della società semplice (anche) alle attività professionali associate, sulla base della contestazione dell'equazione (pure largamente ricevuta) società = impresa, poco aderente - per verità - al mancato richiamo all'art. 2082 c.c. nella nozione generale di contratto di società di cui all'art. 2247 c.c.

Tale "storica" intuizione dottrinarie - puntualmente ispiratrice della fondamentale (ancorché negletta nell'ambito del tema *de quo*) previsione fiscale dell'art. 5 d.P.R. 917/1986 (confr. già cit. art. 5 d.p.r. 597/73), che parla di "redditi" delle società semplici e delle equiparate (lett. c, comma 3) associazioni professionali, presupponendo ricavi da attività professionali direttamente e giuridicamente imputabili all'associazione/centro di imputazione - non ha, ormai, alcun ostacolo normativo in ragione della più volte evocata abrogazione dell'art. 2 L. 1815/39 fermo restando il rispetto dell'evidenziazione dei nominativi degli "associati" (soci) nella denominazione dello studio legale.

Il rilievo della concreta ricostruzione "societaria" dell'associazione professionale Bastianini-Vita Samory ante dissoluzione su cui è da rinviare all'ordinanza 20 ottobre 2000 del G.I., avuto particolare riferimento alla analisi della vertenza statutaria del 1996) - al di là degli effetti processuali (competenza collegiale) delineati dall'ord. 20 ottobre 2000 - sta non tanto (e non già) nella possibilità di autonoma definizione della denominazione dell'ente rispetto ai principi dell'art. 1 L. 1815/39 (confr. del resto l'art. 18, comma 1 del d.lgs. 96/2001) quanto nell'abilitazione all'uso di segni distintivi ulteriori, non vietati dalla *ratio* dell'art. 1 L. 1815/39 (così come risultante dalla abrogazione dell'art. 2) perché non incompatibili con l'evidenziazione dei nomi degli associati nei rapporti (professionali) con i terzi.

Tra tali segni distintivi - propri della società come di qualunque ente costitutivo di un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici ed attività *lato sensu* economiche - non può non rientrare l'evocazione del nome (o cognome, esclusivamente) del socio receduto o defunto ovvero del fondatore (dello studio), a condizione - naturalmente - che l'avente diritto acconsenta all'utilizzazione (confr. sopra) da parte della società "professionale". La fattispecie - per vero - è regolata dal comma 2 dell'art. 18 d.lgs. 96/2001, ma ritiene il Tribunale (nonostante la formale entrata in vigore del provvedimento normativo nel giorno dell'udienza di discussione collegiale) che lo *jus superveniens* (sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria: artt. 16 e ss. d.lgs. cit.) presupponga adempimenti formali ed amministrativi incompatibili

con l'applicazione diretta - in via transitoria - della nuova disciplina a strutture già in essere che - evidentemente dovranno, ove ritenuto opportuno, "regolarizzarsi" in base alle previsioni sopravvenute.

In concreto, va rilevato che l'associazione (in realtà società semplice) vigente sino al 25 novembre 1997 aveva denominazione (Associazione Professionale Bastianini, Vita Samory, Rittatore, Fabbrini e Associati) non direttamente evocante l'origine dello studio ma era altresì pacificamente adottato quale segno distintivo nei rapporti con i terzi il nome Carnelutti ("Studio Legale Carnelutti" o "Fondato da Francesco Carnelutti"), come si desume dalla stessa delibera del novembre '97 (di diritti vari su denominazioni comprendenti tale cognome parla - come detto - anche la scrittura statutaria del '96).

In definitiva, tale scrittura/delibera di scissione - non già della associazione (o società) preesistente (che rimaneva in funzione senza compiti direttamente operativi e professionali, ma strumentali e "ancillari"), ma del patrimonio e diritti, all'associazione facenti capo non presenta sul piano genetico profili di nullità, sia perché il nome "Carnelutti" era stato oggetto di valido ed efficace consenso di Tito Carnelutti quanto all'uso nei rapporti con i terzi, sia perché la corretta interpretazione dell'art. 1 L. 1815/39 (e del complessivo sistema normativo dell'attività professionale associata discendente dall'abrogazione dell'art. 2 L. cit.) non precludeva la legittimità dell'indicata utilizzazione.

Il Collegio deve - però - al riguardo formulare una riserva con riguardo alla dizione "(Studio legale) fondato da Francesco Carnelutti", che non risulta (espressamente) esser stata acconsentita da Tito Carnelutti al momento del recesso, ne in concreto utilizzata a quell'epoca dalla già esistente associazione professionale (si noti a questo punto, testualmente costituita ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 5 d.P.R. 597/73), così da potersi ritenere "coperta" (implicitamente) dalla più volte accennata autorizzazione.

Per questa parte la deliberazione è nulla, per avere ad oggetto diritti inesistenti e - comunque - per parziale difetto causale (art. 1418 c.c.), secondo i principi contrattuali pacificamente applicabili nel settore delle società personali e - in particolare - a determinazioni assembleari a natura contrattuale e non amministrativo-istituzionale (quale è quella all'esame).

La conclusione va - tuttavia - verificata sul piano delle domande di inibitoria concretamente formulate dalle parti, avuto particolare riguardo a quelle attoree.

Si è - invero - a suo tempo rilevato che la clausola inserita al punto 6 della delibera 25 novembre 1997 (sull'impegno di reciproca assistenza, a tutela dell'esercizio dei diritti sul nome "Carnelutti") renda improponibile la domanda formulata al punto 2) delle conclusioni attoree. Dunque, l'accertata invalidità del deliberato *de quo* nella parte relativa alla denominazione "(studio) fondato da Francesco Carnelutti" non ha conseguenze sul piano dell'invocata inibitoria (come detto, oggetto di istanza improponibile) avuto riguardo all'Associazione Vita Samory ed ai suoi soci.

La riserva a suo tempo assunta ("... nei limiti di cui appreso") quanto all'improponibilità attiene all'utilizzazione della

denominazione "Carnelutti" (e simili) fuori dell'ambito di quelle determinazioni consensuali e della correlativa attribuzione dei diritti (all'uso "professionale" del nome Carnelutti) alle due associazioni "figliate" da quella originaria: la questione si propone in concreto nei riguardi della società semplice "Studio legale fondato da Francesco Carnelutti" (doc. 11 attoreo) di Vita Samory, Fabbrini, Boccetti, Gambaro e Cozza, nonché di quella che parte attrice - in causa 9778/98 R.G. - ha avvocato come "Professional Partnership Carnelutti". Sul punto - peraltro - deve essere consentito un rinvio alla parte motivazionale specificamente destinata all'esatta definizione delle domande tutte svolte dalle parti (e per l'innanzi non trattate).

È - invece - necessario completare l'analisi delle argomentazioni della difesa attrice, la quale desume - comunque (a mo' di ultimo argomento subordinato) - la illiceità della deliberazione 25 novembre 1997, per la parte attributiva dei diritti sul nome "Carnelutti" alle due associazioni facenti capo a Bastianini e Vita Samory, dall'effetto decettivo e confusorio dell'attribuzione medesima a due entità non collegate ma tuttavia abilitate ad utilizzare autonomamente il medesimo segno distintivo (cfr. - ampiamente - pp. 61 e ss. conclusionale del 21 settembre 2000). La conclusione è principalmente argomentata dall'art. 15 l.m., avuto particolare riferimento alla previsione del comma 4 «dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico».

La difesa convenuta svolge al riguardo un'elegante tesi in ordine all'esistenza di una comunione "del diritto sulla denominazione Carnelutti" tra le due associazioni (Bastianini e Vita Samory), già rinvenibile nelle conclusioni definitive (30 gennaio 2001) ed illustrata alle pp. 22 e ss. della conclusionale 1° marzo 2001.

La tesi - che evidentemente renderebbe piena ragione della legittimità della "scissione" del novembre 1997, con il ricondurre la fattispecie ad un istituto (comunione su beni immateriali) conosciuto dalla dottrina e non assente nell'elaborazione giurisprudenziale (ed implicherebbe l'onere di introduzione di elementi di differenziazione da parte dei comunisti, non convenzionalmente stabiliti ma determinabili dal giudice) - è suggestiva ma inadeguata alla fattispecie, laddove la volontà delle parti appare sostanzialmente incompatibile - anche al momento dell'atto del novembre 1997 (ed alla stregua dello stesso) - con la messa in comunione dei diritti sulla denominazione, in realtà attribuiti in via autonoma e disgiuntiva a ciascuna associazione.

Si pone, dunque, in modo non eludibile il tema dedotto da parte attrice, costituito dalla causalità tra effetto confusorio e decettivo - da un lato - e illiceità della deliberazione determinativa di quella situazione di co-uso (dall'altro lato).

Il richiamo all'art. 15 l. marchi - osserva il Tribunale - può valere solo ad evocare un principio generalissimo di non confusorietà e non decettività (inganno per il pubblico) dei segni distintivi, ma deve essere chiara l'assoluta specificità della disciplina di quell'articolo al settore dei marchi di prodotti.

Nel campo delle denominazioni la confusorietà non sembra assegnata al c.d. ordine pubblico, (cioè) non imponendosi quale elemento di illiceità dell'attività (ad uso) e di invalidità delle intese tra gli interessati, come è confermato dalla normativa sulla ditta e denominazioni societarie, che lascia all'interessato la reazione contro l'uso confusorio altrui.

La tutela del "mercato" e del pubblico costituisce la *ratio* dell'assetto ordinamentale settoriale, ma non giustifica conclusioni in punto di nullità di accordi sulla compresenza dei segni intercorsi tra gli utilizzatori. Peraltro, nel caso che qui accusa tale compresenza, come già accennato, non è priva di "visibilità", in quanto nella deliberazione 25 novembre 1997 si faceva espresso riferimento alle (diverse) denominazioni delle associazioni "figliate" ed abilitate all'uso del nome Carnelutti (in aggiunta - appunto - a dette denominazioni proprie ed ai correlativi requisiti dettati dall'art. 1 L. 1815/39).

Ritiene - in conclusione - il Tribunale che la deliberazione in oggetto (per la parte non riferita alla dizione "... fondato da Francesco Carnelutti": cfr. sopra) non presenti profili di invalidità: anche a riconoscere l'intervenuta cessione del segno distintivo (piuttosto che una vera scissione di un ente che formalmente rimaneva in vita) alle due associazioni derivate, non sussistono motivi di illegittimità del trasferimento e - laddove pure si ritenesse determinante parametro valutativo la continuità personale e professionale tra cedente e cessionaria (in omaggio al principio di verità dei segni denominativi: art. 2563 c.c. e art. 18 lett. e) l.m.) - tale continuità deve essere positivamente apprezzata nella specie, l'originaria (unitaria) associazione avendo cessato la propria attività (direttamente) professionale a vantaggio delle (più volte indicate) organizzazioni subentranti nel patrimonio e nei rapporti giuridici già facenti capo alla prima con basi personali (in sommaria) del tutto corrispondenti a quello dell'ente originario.

L'entrata in vigore (cfr. sopra) del d.lgs. 96/2001 - ed in particolare dell'art. 18, comma 2 - impone alle due associazioni in questione la verifica dello *status quo* (sopra delineato) alla stregua della sistematica e degli oneri imposti dalla normativa sopravvenuta, senza incidere sulle conclusioni sopra assunte (il tema è stato trattato - in via generale - nelle pagine che precedono).

È d'uopo - ora - esaminare le domande spiegate dalle parti in causa che non abbiano già rinvenuto trattazione (e definizioni) nel corso della presente motivazione.

Quanto alle domande attoree (svolte nelle cause riunite) non resta che affrontare quella concernente «il carattere indebito dell'uso del nome "Carnelutti" da parte della società semplice convenuta, nonché da parte della partnership britannica convenuta ... nell'esercizio di un'attività professionale nel campo dei servizi legali», enti rimasti contumaci in causa.

Per verità, la domanda è stata svolta in causa 9778/98 R.G. - dunque da parte dei familiari Carnelutti - e, come tale, dovrebbe incappare nelle considerazioni a suo tempo articolate quanto all'assenza dei presupposti dell'azione ex art. 8 c.c. da quelli (qui) spiegati, ovvero giustificare un sottile "distinguo" tra attività dell'associazione Vita Samory (e altri) e quella

della società semplice e della partnership, peraltro (tali attività) non (esattamente) emergenti dagli atti.

Ritiene - tuttavia - il Tribunale che l'interesse ad agire nei confronti di quella entità e - soprattutto - delle persone fisiche convenute quali utilizzatori di tali strumenti giuridici per lo svolgimento dell'attività professionale associata, sussista anche in capo agli attori della causa 9777/78 R.G. cosicché la riproposizione - in sede di conclusioni definite delle cause riunite - delle domande separatamente (all'origine) articolate nei due giudizi dalle parti attrici sembra tradire un difetto di natura sistematica e di aggiornamento (rispetto all'evoluzione del contraddittorio di causa). Dunque, un'esegesi secondo buona fede processuale del complesso delle istanze attoree (canone costantemente utilizzato dai procuratori nel corso del giudizio, non rinvenendosi eccezioni in rito, elusive dell'approccio di merito del contenzioso) fa reputare irrilevante la "collocazione" dell'indicata domanda nella topografia del foglio di conclusioni 30 gennaio 2001.

Ora, quanto alla società semplice "Studio Legale fondato da Francesco Carnelutti" si rileva - svolgendo quello che già a suo tempo si è accennato - che la denominazione sociale non solo non risulta in alcun modo autorizzata dalla delibera del novembre 1997 (che attribuiva l'uso del nome Carnelutti alle due sole associazioni colà avvocate), ma è propriamente corrispondente a quella parte della indicata deliberazione che sopra si è ritenuta invalida. Di qui l'interesse degli attori - soci dell'associazione pure abilitata all'uso del nome - a conseguire l'inibitoria dell'illecito, senza che possa venir in rilievo la clausola di assistenza di cui al punto 6 stante l'estraneità di quell'ente a tale impegno consensuale. Per concreto, si tratta di emettere l'ordine di modifica della denominazione sociale con l'integrale cessazione della parola "fondato da Francesco Carnelutti". Analoghe conclusioni vanno assunte quanto alla "partnership" britannica dei convenuti.

Qui - va notato - le deduzioni di parte attrice (cfr. - ad es. - pp. 41 e ss. conclusionale 21 settembre 2000) espongono la prospettazione alla clientela di una "continuità" tra la disciolta partnership Bastianini-Vita Samory (la decisione 28 ottobre 1999 dell'High Court of Justice è sub doc. 14 attoreo) a quella nuova di Vita Samory-Fabbrini-Seassaro che non è effettivamente evocata dalla documentazione richiamata, la quale consta della comunicazione Seassaro sullo scioglimento e cessazione partnership Bastianini-Vita Samory (12 novembre 1999, su carta intestata dell'associazione: doc. 15) e della coeva comunicazione alla clientela (per verità la produzione - doc. 16 attoreo - concerne quali destinatari solo Mario Corti e Nabarro Nathanson), nella quale Vita Samory-Fabbrini-Seassaro illustrano la costituzione della nuova partnership, semplicemente ponendo in luce i motivi di collegamento personale con la vecchia associazione.

Piuttosto, l'illegittimità dell'iniziativa si coglie sotto l'aspetto della utilizzazione da parte della partnership inglese di Vita Samory + 2 del nome Carnelutti (cfr. carta intestata: "Studio legale founded by Francesco Carnelutti", forma - peraltro - neppure abilitata in Italia), uso non autorizzato dalla delibera 25 novembre 1997 (cui la partnership *de qua* è estranea, perché altro è il diritto di uso all'estero del nome Carnelutti da

parte dell'associazione italiana specificata in atto quale facente capo a Vita Samory, Fabbrini e Associati) e - tantomeno - a livello di ordinamento inglese, laddove la pronuncia di scioglimento dell'Alta Corte ha avuto palesemente e testualmente carattere interlocutorio quanto alla compiuta definizione dei rapporti tra gli originari soci della partnership.

Di qui l'inibitoria alla partnership Vita Samory, Fabbrini e Associati (con sede in Londra) ed a Vita Samory, Fabbrini e Seassaro - nonché gli altri convenuti quali partners/soci dell'associazione - dell'uso del nome "Carnelutti" (anche nella forma "founded by Francesco Carnelutti") nei rapporti facenti capo alla partnership stessa.

Non resta che esaminare le "riconvenzionali" di parte convenuta, che - sulla base delle conclusioni definitive del 30 gennaio 2001 - riguardano:

1) l'inibitoria nei confronti dell'Associazione Bastianini, Rittatore, Carnelutti, Arnaboldi e Associati all'uso della "denominazione 'Carnelutti' nella forma e nelle dimensioni attualmente utilizzate", anche riguardo alla pubblicizzazione e reclamizzazione;

2) l'inibitoria nei confronti di Alexandre Carnelutti all'uso del nome "Carnelutti" nella propria attività legale, se non unito ad elementi di idonea differenziazione con le associazioni abilitate a detta denominazione;

3) la condanna degli attori (in causa 9777/98 R.G.), di Carnelutti Alexandre, dell'associazione Bastianini (3a chiamata) al risarcimento dei danni, "da liquidarsi in separato giudizio". L'istanza sub 2) non è - sicuramente - accoglibile.

In quanto abilitato all'esercizio professionale in Italia (ipotesi dialettica che il Collegio non tratta, non essendo stata oggetto di istruttoria né della dialettica processuale) Alexandre Carnelutti può utilizzare il proprio nome (in tutte le sue componenti) riguardo all'attività legale, fermo restando che - quale socio dell'Associazione "Bastianini-Rittatore, Carnelutti, Arnaboldi e Associati" - deve sottostare ai vincoli propri di tale associazione nell'utilizzazione della denominazione Carnelutti (su cui sopra e appresso).

Quanto all'istanza sub 3, è sufficiente rilevare che la condanna generica presuppone - nella costante giurisprudenza di questo Tribunale in materia (di privative) di diritto industriale e di diritti della personalità - una concreta potenzialità dannosa, non già l'astratta causalità di pregiudizio economico inerente il fatto stesso dell'accertamento dell'illecito, per sua natura spesso di natura formale (e prescindente - dunque - dalla concreta dannosità) e proprio per la sua (semplice) pericolosità sanzionato dall'ordinamento, in una logica di tutela "avanzata" e preventiva (che trova esplicita previsione normativa nella sistematica degli artt. 2598 ss. c.c.).

Ora, nel caso che qui occupa di tali concrete conseguenze economiche non è fornita alcuna prova documentale, né elementi sono offerti attraverso prova costituenda.

Con riguardo all'inibitoria (sopra, sub 1) è - invece - in atti ampia documentazione (cfr. sub 8 ss., convenuti) attestante un uso della denominazione "Carnelutti" da parte dell'Associazione Bastianini, Rittatore, Carnelutti, Arnaboldi e Associati assolutamente esuberante i limiti segnati o desumibili dalla trattazione sopra svolta.

L'Associazione in questione - che ha l'indicata denominazione sociale ("Bastianini... e Associati") per previsione della delibera 25 novembre 1997 e come tale è abilitata all'uso della dizione "Carnelutti" o "Studio Legale Carnelutti" - è soggetta, come l'altra (Vita Samory e altri), alla disposizione dell'art. 1 L. 1815/39, cosicché nei rapporti con i terzi non è di alcun modo eludibile la specificazione degli associati (e dell'esatta denominazione dell'ente) attraverso la sostituzione con la dizione "Carnelutti" che - invece - può semplicemente aggiungersi.

In secondo luogo, non è consentita dalla delibera 25 novembre 1997 (neppure) la dizione "Associato con Carnelutti" - quantunque aggiunta alla denominazione propria dell'Associazione - oltretutto palesemente contrastante col principio di verità laddove la presenza di Alexandre Carnelutti ancora di recente era confessata da Marino Bastianini quale meramente "cosmetica" ("... non esiste alcuna reale fusione fra il mio Ufficio in Milano e il GEIE Carnelutti. Lo stesso vale per l'ufficio francese di Alexandre Carnelutti che pratica da solo a Parigi ... non esercita in Italia e non c'è alcuna fusione con Bastianini ... gli uffici vengono presentati al pubblico come unico studio legale...": doc. 12 conv., già citato), senza che risultino in atti elementi idonei a ritenere mutata la situazione nel periodo successivo. La inesistente dimensione "italiana" della figura professionale di Alexandre Carnelutti attribuisce inequivocamente all'indicata dizione, peraltro enfatizzata dal punto di vista grafico, una funzione elusiva dei patti del novembre 1997 e del disposto dell'art. 1 L. 1815/39 (così come sopra interpretato).

In definitiva, tenuto conto delle risultanze documentali in atti, deve essere inibito all'Associazione terza chiamata in causa 9777/98 R.G.;

a) l'uso della denominazione "associato con Carnelutti" o simili;

b) l'uso del nome "Carnelutti" o della dizione "studio legale Carnelutti", da soli ovvero in caratteri ed evidenza grafiche di maggior rilievo di quelli concernenti la denominazione (Ass.ni Bastianini...e associati);

c) l'accreditamento presso il pubblico e la clientela di una esclusiva continuità dell'associazione rispetto allo Studio Carnelutti, avuto riguardo sia all'assetto tradizionale che all'associazione vigente sino al 25 novembre 1997, accreditamento in puntuale violazione del testo dello spirito negoziale della deliberazione-scrittura-accordo del novembre 1997.

Il tutto nella carta intestata, nel materiale pubblicitario e informativo di natura cartacea od informatica, in genere nei rapporti con i terzi.

Quanto all'aspetto dispositivo (positivo) della presente pronuncia - in particolare alle disposte inibitorie - va rilevato che non è in contestazione tra le parti l'ammissibilità di tali provvidenze giudiziarie, fondate che siano sui principi generali di tutela dei diritti della personalità e dei segni distintivi ovvero sull'assetto "contrattuale" del novembre 1997.

... *Omissis* ...

## II

**CORTE D'APPELLO DI MILANO, sez. I, 30 maggio 2003**

**Pres. Trombetti - Rel. ed est. Marescotti - Carnelutti Magda ed altri, Alexandre Carnelutti, Bastianini, Rittatore Vonwiller, Arnaboldi, Associazione professionale "Bastianini, Carnelutti, Rittatore Arnaboldi e associati" (avv. De Nova) c. Associazione professionale "Vita Samory, Fabbrini e associati" ed altri (Avv. ti Sena, Tarchini)**

*Associazioni professionali - Controversie tra i componenti - Competenza - Tribunale in composizione collegiale - Sussistenza*

(Art. 48, n. 7 ord. giudiziario)

**Nel vigore dell'art. 48, n. 7, dell'ord. giud., come modificato con l. 26 novembre 1998, n. 353, le controversie tra i componenti di studi professionali associati dovevano essere decise dal Tribunale in composizione collegiale, rendendosi applicabile la previsione che attribuiva all'organo collegiale le controversie in materia di associazioni in partecipazione e costituendo il contratto previsto dall'art. 1 della l. n. 1815 del 1939 un contratto di associazione *sui generis* che recepisce taluni elementi comuni rispetto a quello regolato dall'art. 2549 c.c.**

*Associazione professionale - Patti che consentono di mantenere nella denominazione di un'associazione professionale il nome di un socio defunto - Violazione dell'art. 1 l.n. 1815/1939 - Nullità ex art. 1418 comma 1 c.c.*

(Art. 1 l. 1815/1939)

**Sono nulli ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., i contratti o i patti che, in violazione della prescrizione di cui all'art. 1 della l. n. 1815/1939, consentano l'uso del nome del fondatore deceduto nella denominazione dell'associazione professionale.**

*Associazione professionale - Art. 17 comma III, codice deontologico forense - Atto di normazione secondaria - Contrasto con la legge n. 1815/1939 - Disapplicazione*

(Art. 17 comma III, Codice deontologico forense)

**Contrasta con l'art. 1 della l. n. 1815/1939 la norma del codice deontologico forense che consente l'indicazione del nome di un avvocato defunto che abbia fatto parte dello studio nella denominazione della associazione professionale.**

#### **Svolgimento del processo**

...Omissis...

#### **Motivi della decisione**

...Omissis...

### § II.

#### **Il primo motivo di appello. La composizione del tribunale**

(1) Con il primo motivo di appello gli impugnanti (eredi Carnelutti e Associazione Professionale Bastianini, Carnelutti, Rittatore, Arnaboldi e Associati, nonché individualmente ciascuno degli associati), deducono la nullità della sentenza del Tribunale per inosservanza delle disposizioni relative alla composizione dell'organo giudicante.

Il Tribunale ha deciso in composizione collegiale dopo che il giudice unico, con ordinanza del 20 ottobre 2000, «rilevata la competenza collegiale ai sensi dell'art. 48 ord. giud. (versione antecedente al 2 giugno 1999)», aveva rimesso la causa sul ruolo ai sensi dell'art. 274 bis, comma 3, c.p.c. e comunque del vigente art. 281 octies c.p.c.

Il primo giudice aveva rilevato che a norma dell'art. 135 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 i procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del citato decreto legislativo (2 giugno 1999: art. 247) sono definiti «... b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti».

Per effetto della disciplina precedente, confermata in via transitoria, erano dunque applicabili le norme dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, come modificato con legge 26 novembre 1990, n. 353. Tali norme avevano introdotto il giudice tendenzialmente singolo in tribunale ed avevano già ripartito la funzione decidente tra collegio e giudice unico secondo nuovo criterio, per cui la generalità delle controversie era affidata al giudice monocratico, mentre erano assegnate al collegio le categorie di controversie elencate nel suddetto art. 48, inclusa in particolare «ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipa-

zione e nei consorzi» (vd. n. 7 dell'art. 48 Ord. giud. ora abrogato).

Sulla base di queste premesse, l'ordinanza del giudice istruttore - cui ha fatto espresso rinvio la sentenza impugnata: vd. pagg. 20-21 - ha ritenuto che fosse «potenzialmente tema di causa», ancorché non direttamente trattato dalle parti, «quello della natura societaria della disciolta Ass.ne Bastianini - Vita Samory», come avrebbe potuto argomentarsi, in astratto, dal fatto che la l. n. 266 del 1997 aveva abrogato l'art. 2 l. n. 1815 del 1939 (sul divieto dell'esercizio professionale in forma societaria) e, in concreto, dai vigenti patti associativi dell'ultima scrittura privata avente efficacia dal 1° gennaio 1996 «palesamente strutturati sul modello societario» (cfr. ordinanza 20 ottobre 2000, la cui indicazione è stata condivisa dalla sentenza appellata).

Il primo giudice, quindi, data l'ampia dizione della legge, ha ritenuto che nella previsione della competenza collegiale rientrasse «sicuramente la sorte giuridica dello scioglimento-scissione del novembre 1997, nonché l'appartenenza e trasferibilità» dei diritti relativi alla denominazione Carnelutti.

(2) Gli appellanti eccepiscono che la soluzione interpretativa adottata sarebbe erronea e che la controversia non avrebbe potuto essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, bensì dal giudice istruttore in funzione di giudice unico.

Deducono in proposito che le due cause riunite non avevano ad oggetto un rapporto sociale nella società, poiché le parti erano costituite da associazione professionali e dai singoli loro associati, e che non erano configurabili «rapporti sociali nella società».

Il motivo, negli effetti della nullità richiesta, non può essere accolto, anche se le argomentazioni principali sulla natura giuridica del rapporto associativo - le quali soprattutto rilevano per la individuazione della disciplina giuridica da applicarsi nel merito - devono essere condivise.

È opportuno premettere che la questione sollevata non impedirebbe in ogni caso l'esame del merito. Premesso che i rapporti tra giudice istruttore in funzione di giudice unico e collegio attengono alla distribuzione di funzioni all'interno del medesimo ufficio giudiziario, e non pongono questioni di competenza, va rilevato che la nullità per difetto di costituzione del giudice della sentenza pronunciata dal tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica, non determinerebbe (neppure secondo la previgente disciplina) la rimessione della causa al primo giudice, non rientrando fra le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

(3) I rapporti fra le parti devono essere valutati considerando che tra gli avvocati che hanno costituito le associazioni professionali che si richiamano alla figura dell'avv. Francesco Carnelutti o che vi hanno aderito sono stati sempre stipulati contratti di *associazione professionale* e mai contratti di società.

a) Il primo atto di costituzione documentato è quello formalizzato con scrittura del 14 gennaio 1974, con cui Tito Carnelutti, Sergio Carnelutti, Marino Bastianini e Gabriele Bravi hanno costituito una associazione professionale ai sensi dell'art. 5 lett. C del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 in Milano per l'esercizio in forma associata della professione legale in

genere sotto la denominazione Studio Carnelutti (doc. 1 dei convenuti appellati).

b) A questo atto è seguito l'atto successivo del 18 luglio 1977, con cui è stata costituita una nuova associazione (quella definita «attuale» nell'atto del 25 novembre 1997) fra Tito Carnelutti, Marino Bastianini, Gabriele Bravi, Luigi Vita Samory, nonché Luigi Cozza, Alberto Rittatore Vonwiller e Luca Fabbrini Boccetti. Anche in questo atto i partecipanti hanno usato le medesima formula letterale, dichiarando di costituire un'associazione professionale ai sensi dell'art. 5 lett. C del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 per l'esercizio in forma associata della professione legale sotto la denominazione Studio Carnelutti.

c) Quando Tito Carnelutti, già esonerato da qualsiasi obbligo di prestazioni professionali in ragione della sua permanenza all'estero (nella precedente scrittura del 18 luglio 1977 era considerato nell'associazione «*sleeping partner*»), aveva comunicato la sua determinazione di recedere dall'associazione, gli altri associati avevano stipulato analoga convenzione in data 10 febbraio 1978, con cui - preso atto che l'avv. Tito Carnelutti aveva confermato il suo consenso a che l'associazione utilizzasse il nome «Carnelutti» nella sua denominazione «e ciò senza alcuna limitazione» - avevano costituito la nuova associazione per l'esercizio in forma associata della professione legale in genere sotto la denominazione «Studio Carnelutti», sempre ai sensi dell'art. 5, lett. C, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Ognuno dei due contratti prevedeva che le quote spettanti a ciascun associato nella divisione dei proventi annuali derivanti dall'esercizio della professione «depurati di tutte le spese e detrazioni ammesse dalla legge» (vd. docc. 5 e 6 degli appellanti).

d) A questi atti del 1977 e del 1978 ha fatto espresso riferimento il contratto stipulato fra i diversi associati (prima della «scissione» del 1997) con scrittura privata avente effetto dal primo gennaio 1996 (doc. 6 degli appellati). Nella nuova scrittura, premesso che il 18 luglio 1977 era stata costituita un'associazione professionale per «lo svolgimento in comune delle attività professionali proprie di ciascuno», era stata ribadita dai contraenti associati la volontà di proseguire «lo svolgimento in comune della loro attività professionale, attraverso la già costituita Associazione professionale» (punto «e» delle premesse).

I *Partners* (così si sono definiti gli associati) si sono impegnati a svolgere l'attività professionale nel rispetto dei principi di correttezza, integrità e professionalità cui era sempre stato improntato «l'esercizio della professione da parte dei componenti dell'associazione» (punto 1); hanno previsto che *senior partners* e *equity partners* partecipassero agli utili e alle perdite dell'associazione in misura corrispondente alle rispettive quote di partecipazione (comma 1 del punto 4); hanno determinato i criteri della composizione del fondo patrimoniale dell'associazione, considerato di proprietà esclusiva dell'associazione stessa, a tal fine (*esclusivamente*) considerata entità distinta e separata dai *Partners* e di pertinenza della stessa per tutta la durata della sua esistenza, unitamente al nome Car-

nelutti od ogni altra indicazione o denominazione correlata con lo stesso (ultimi due commi del punto 4); hanno, infine, disciplinato l'assemblea come organo dell'associazione avente in principalità la «competenza a decidere in ordine a tutti gli argomenti relativi allo svolgimento dell'attività professionale in forma associata» (oltre che sugli altri punti indicati al patto 8), con disciplina del diritto di voto e con regolamento in ordine agli impegni extra associazione (patto 14).

(4) Per valutare se un contratto di associazione professionale (in particolare del tipo disciplinato con il dichiarato intento di osservare le disposizioni della l. n. 1815 del 1939) sia effettivamente equivalente ad un contratto di società è utile rilevare che associazione professionale e società sono due istituti giuridici fondati il primo su un contratto generalmente ritenuto atipico, in parte misto ed innominato, il secondo (la società) su un contratto tipico e nominato. Tale diversità della fonte che li disciplina (rispettivamente, da una parte, disorganiche disposizioni di leggi speciali, la dottrina, gli usi, le norme deontologiche e i «precedenti» applicati nel settore delle professioni protette, dall'altra, il codice civile) costituisce già un indice della differenza dei due fenomeni associativi, che, pur essendo accomunati da taluni caratteri simili, sono autonomi e ben distinti.

L'associazione professionale, caratterizzata da una pluralità di soggetti organizzati per il conseguimento di uno scopo comune con mezzi propri e con propria attività di opera intellettuale, non è sempre e necessariamente un ente collettivo fornito di una propria soggettività nell'ordinamento generale, anche se nell'espressione del principio di autonomia negoziale gli associati possono dotarla di un proprio patrimonio, il fondo comune, costituito vincolando determinati beni per tutta la durata dell'associazione (in tal senso vd. art. 4 della scrittura del 1996, comma 8, ove, disciplinando i criteri di determinazione del patrimonio dell'associazione, si precisa come essa sia «a tal fine convenzionalmente configurata come entità distinta e separata dai *Partners*»).

In giurisprudenza è incerta la qualificazione della natura giuridica dello «studio associato» (si è discusso se società semplice, associazione atipica o contratto associativo con rilevanza interna, ovvero esterna). Talora si è affermato che esso si presenta come centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dai suoi componenti e dotato di rilevanza esterna, rientrando, seppur privo di personalità giuridica, fra quei fenomeni di aggregazione di interessi (es. società personali, associazioni non riconosciute, condominii edilizi, consorzi con attività esterna ed i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri), cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale, secondo il paradigma indicato nel capoverso dell'art. 36 c.c. (Cass. civ., sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628, in *Giur. it.* 1998, 88).

Più di recente si è deciso che una configurazione dello «studio associato», che presupponga, sotto il profilo negoziale, una sorta di mandato collettivo conferito dal cliente agli associati e, per questi, allo studio, non troverebbe supporto in

alcun concreto dato normativo desumibile dalla l. 23 novembre 1939, n. 1815 e sarebbe anzi obiettivamente insostenibile, in quanto, vertendosi in materia di professioni cosiddette «protette», caratterizzate dalla natura strettamente personale della prestazione offerta e fornita dal professionista, non può presumersi che il mandato conferito dal cliente al singolo professionista si estenda a tutti i professionisti dello studio associato, alla stregua di un mandato conferito agli stessi impersonalmente e collettivamente (cfr. sentenza della Cass. civ. n. 11922 del 11 settembre 2000, sez. II).

In ogni modo, a giudizio del Collegio, non è rilevante in questa sede esaminare la questione astratta della compatibilità dell'associazione professionale in genere con taluni dei diversi istituti giuridici di volta in volta individuati da giurisprudenza e dottrina; gli argomenti che rilevano si ricavano unicamente da significato ed efficacia degli elementi organizzativi prescelti in concreto dalle parti nello specifico contratto associativo effettivamente costituito, ed in particolare in quello che risulta dall'ultima modificazione approvata (con effetto dal 1° gennaio 1996) in data anteriore alla deliberazione di scioglimento del 1997. Tale esame è indispensabile, perché il procedimento di qualificazione di un contratto richiede l'operazione preliminare di ricerca e di individuazione della comune volontà dei contraenti, in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. È soltanto in una seconda fase che si può procedere all'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente, con l'applicazione delle norme giuridiche che riguardano quella specifica fattispecie, confrontata con la descrizione del modello tipico della fattispecie legale, con riguardo alla rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, e alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (cfr. Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2001, n. 1054).

(5) Nel procedimento interpretativo richiesto è opportuno considerare che il criterio del riferimento al senso letterale delle espressioni usate dai contraenti rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario. Quando le espressioni usate dalle parti siano di chiaro ed inequivoco significato e consentano comunque di cogliere la comune loro intenzione, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici (art. 1362 c.c.; vd. Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2001, n. 9636).

Questo criterio letterale esige in particolar modo che non si privi di significato il senso delle espressioni tecniche usate dalle parti stesse, tanto più quando esse siano specialmente qualificate, come nella fattispecie in esame, anche in relazione alla professione legale esercitata e, nel regolare i rispettivi rapporti giuridici, abbiano mostrato di ben considerare e valutare la disciplina legislativa vigente nella materia a cui si riferisce l'oggetto della convenzione negoziale.

Al fine della qualificazione di un rapporto giuridico, il *nomen iuris* usato dalle parti nella stipulazione di un contratto, pur non essendo decisivo, ha quindi un forte valore interpretativo e non può essere considerato privo di rilevanza quando lo schema negoziale formalmente adottato non appaia incongruo rispetto alla realtà obiettiva e le modalità di svolgimento

to del rapporto confermino l'effettività della qualificazione data dalle parti.

Se un gruppo di avvocati conclude un accordo per la costituzione di una associazione professionale, non è corretto prescindere dalla volontà dichiarata nella convenzione ed arbitrariamente presumere, in assenza di elementi indicativi, che essi, benché esperti ed avveduti professionisti, abbiano espresso una manifestazione di volontà divergente rispetto alla volontà effettiva sottostante.

(6) Nel contratto di associazione professionale concluso fra le parti dell'originario Studio Carnelutti manca qualunque riferimento che consenta di ritenere che, laddove gli avvocati stipulanti, professionisti di stimata capacità professionale, si sono riferiti ad un contratto di associazione professionale, avessero invece inteso richiamare e voluto concludere il diverso contratto di società. Anzi tale possibilità sembra da escludere considerando che all'epoca (tanto nel 1977, quanto nel 1996) la conclusione di un contratto di società per l'esercizio delle professioni "protette" era vietato con disposizioni di legge ampiamente note, che le parti hanno mostrato di ben valutare nella stipulazione, tanto da farne esplicito richiamo nella scrittura del 1978, di cui quella del 1996 rappresentava la modificazione ultima.

È significativo che nelle scritture anteriori al 1996 gli stipulanti abbiano richiamato la disposizione prevista dall'art. 5, comma 3, lett. C del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

La disposizione in esame, in materia di redditi prodotti in forma associata, stabilisce una disciplina per l'imputazione dei redditi prodotti nell'attività esercitata in forma associata che considera separatamente le ipotesi: delle società semplici, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (comma 1); delle società di armamento (comma 3, lett. a), delle società di fatto (comma 3, lett. b); delle società o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione (comma 3, lett. c).

Tra queste diverse fattispecie, i contraenti hanno fatto riferimento all'ultima ipotesi considerata della lett. 'c', facendo contestuale ed esplicita menzione anche della disciplina fondamentale della legge 23 novembre 1939 n. 1815 (vd. scrittura 10 febbraio 1978: «viene costituita ...una Associazione professionale a sensi dell'art. 5, lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nonché della legge 23 novembre 1939 n. 1815»).

Orbene, la legge speciale del 1939 stabiliva le condizioni in base alle quali le persone, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, avrebbero potuto associarsi per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui erano abilitate o autorizzate, vietando di «costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui all'art. 1, società, istituti, uffici, agenzie od enti» (vd. artt. 1 e 2).

Il richiamo di una disciplina normativa che, regolando l'esercizio dell'attività professionale in forma associata, vietava di fare ricorso allo strumento negoziale del contratto di società, dimostra in modo univoco che l'intenzione comune dei con-

traenti era di scegliere, nell'ambito della previsione alternativa della lett. c dell'art. 5, comma 3, d.P.R. 597 del 1973 (società o associazioni costituite fra artisti e professionisti), la sola forma consentita dalle leggi vigenti, cioè quella dell'associazione professionale, con esclusione del ricorso al contratto di società.

Tale interpretazione non è superata dalla pattuizione del 1996, anche se in essa sono omessi riferimenti normativi espliciti.

Nella nuova scrittura, i contraenti hanno ribadito la comune intenzione di proseguire lo svolgimento in comune della loro attività professionale attraverso la già costituita Associazione professionale: quindi, anche se le pattuizioni precedenti erano da intendere "interamente superate" dalla nuova scrittura (punto 'c' delle premesse), il riferimento alla medesima forma giuridica utilizzata anteriormente per lo svolgimento congiunto dell'attività professionale e la conferma della continuità dell'Associazione rispetto a quella regolata con gli atti precedenti (le premesse della scrittura richiamano sia l'atto datato 18 luglio 1997, sia genericamente le modificazioni successive, tutte formalizzate e registrate: vd. punto 'a' e 'b'), valevano ad indicare che, modificati i patti di disciplina dell'esecuzione del rapporto, nessuna innovazione sostanziale era stata introdotta quanto alla forma e alla natura giuridica del rapporto stesso che disciplinava l'esercizio dell'attività professionale in forma associata (punto 'd' delle premesse: «i sottoscritti intendono proseguire lo svolgimento in comune della loro attività professionale attraverso la già costituita Associazione professionale...»).

(7) Gli argomenti di interpretazione letterale esposti, che portano, ad un primo esame, ad escludere la possibilità di configurare nella scrittura del 1996 la conclusione di un contratto di società, ricevono riscontro anche dall'esame dei dati che si desumono dalla disciplina del rapporto approvata dai contraenti.

La scrittura di costituzione dell'associazione professionale Studio Carnelutti ha anche previsto un fondo comune e un organismo assembleare. È però irrilevante, ai fini della qualificazione del contratto nel senso fatto proprio dal Tribunale, una tale previsione, poiché patrimonio comune e organismo assembleare sono elementi che non sono esclusivamente indicativi della struttura e dell'organizzazione tipiche del contratto di società. Anche le associazioni riconosciute (e non riconosciute) possono essere titolari di un patrimonio (cfr. artt. 16, 21 e 31 sulla devoluzione del patrimonio; art. 37 sul fondo comune); e anche in tali organismi associativi è previsto che l'ordinamento e l'amministrazione siano deliberati dall'assemblea degli associati (cfr. in particolare art. 23).

Anche la previsione della quota di partecipazione per ciascun associato non ha l'univoco significato di indicare che gli associati avessero voluto costituire una società, perché la determinazione della misura percentuale dei diritti di partecipazione è regola comune anche ad altri fenomeni di aggregazione di diritti e interessi (quali la comunione).

(8) I patti richiamati nei diversi atti in esame enunciano la volontà di regolare una disciplina pattizia per "l'esercizio in forma associata" della professione legale quale esplicito og-

getto dell'accordo; si tratta dei contratti con cui le parti hanno costituito e modificato un rapporto di associazione professionale.

Nessuno dei patti della regolamentazione approvata con il contratto modificativo avente efficacia dal 1° gennaio 1996 è incompatibile con questa interpretazione, che si fonda sulla chiara espressione letterale dei contraenti, priva di qualsiasi riferimento alla società (doc. 6 degli appellati).

Anche con questo atto il vincolo di collaborazione confermato è esplicitamente definito di "associazione professionale", indicata - come si è già rilevato - quale strumento negoziale prescelto per proseguire lo svolgimento dell'attività professionale dei partecipanti.

L'attività professionale è disciplinata come "propria" di ciascun associato (così, vd. punto 'a' delle premesse della scrittura con efficacia 1° gennaio 1996: "associazione professionale per lo svolgimento in comune delle attività professionali proprie di ciascuno") e la disciplina è rivolta a regolare i proventi dell'«attività lavorativa di ciascuno» nell'ambito dello studio e nel suo interesse; tale previsione, richiamando l'attività professionale che i singoli associati avrebbero esercitato in proprio nello studio, indica che nei contraenti mancava qualunque volontà di costituire un ente autonomo di imputazione di rapporti giuridici che avesse rilevanza esterna, ed indirettamente conferma che nessuna delle parti aveva previsto di approvare una disciplina che fosse in contrasto con il principio inderogabile di "personalità" della prestazione, che è essenziale all'esecuzione dell'incarico professionale ai sensi dell'art. 2232 c.c. («Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto»).

La circostanza che i contraenti, nel riferirsi all'esercizio dell'attività professionale, abbiano fatto indifferentemente uso dell'espressione "in forma associata" e "in comune" non implica che essi avessero inteso che l'attività professionale fosse esercitata in forma collettiva da un organo rappresentativo munito di rappresentanza esterna e diverso rispetto a ciascun singolo professionista, in deroga al principio generale della materia, secondo cui gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati, mentre l'associazione non può assumere incarichi in proprio.

La scrittura privata che regolava i patti associativi fino alla deliberazione di scioglimento del 1997 non prevedeva un organo amministrativo che avesse la rappresentanza esterna degli associati; essa stabiliva l'assemblea degli associati come unico organo dell'associazione, la cui competenza era però riservata allo svolgimento dell'attività e al funzionamento dell'associazione nei soli rapporti interni. Restava fermo il principio che era ciascun associato ad avere l'autonomo potere di acquisire la clientela (vd. punto 6, ultimo cpv., nonché punto 13, che regolava il caso dell'attribuzione di premi di promozione collegati anche all'acquisizione di nuovi clienti), così come a ciascuno competeva svolgere le prestazioni professionali ed emettere le parcelle per le pratiche svolte. Quest'ultima conclusione si ricava dall'interpretazione del punto 15, sui criteri di determinazione degli utili dell'associazione nel caso di recesso, ove il riferimento alle parcelle già emesse, valutato congiuntamente alla disposizione precedente sull'ac-

quisizione della clientela da parte di ciascun associato e al richiamo delle attività professionali, che sono dichiarate "proprie" di ciascuno, costituiscono tutti elementi che concorrono ad escludere che il contratto fosse stato modellato sulla figura tipica e nominata della società di persone. Essenziale per un contratto di società sarebbe stato l'elemento della determinazione delle norme che riguardavano la nomina degli amministratori e l'attribuzione dei poteri di rappresentanza esterna, che costituiscono requisiti essenziali del contratto di società (vd. in particolare per le società semplici: artt. 2257, 2258 e 2266; per la società in nome collettivo: artt. 2293, 2295 n. 3 e 2298 c.c.). Nella fattispecie in esame si è già rilevato che la previsione di una soggettività autonoma dell'associazione rispetto ai singoli associati è stata prevista soltanto all'art. 4 della scrittura del 1996, comma 8, ove, disciplinando i criteri di determinazione del patrimonio dell'associazione, i contraenti avevano precisato come essa fosse "a tal fine convenzionalmente configurata come entità distinta e separata dai Partners", con una limitazione ("a tal fine") che fa intendere come per gli altri fini, cioè quelli della gestione e dell'esercizio dell'attività professionale all'esterno, nei rapporti con i clienti, non si intendesse affatto stabilire che la professione fosse esercitata "in comune" nel preciso senso cui si riferisce la disposizione dell'art. 2247 c.c.

Tale patto conferma la volontà dei contraenti associati di osservare il principio della personalità della prestazione professionale che sarebbe stata svolta da ciascun associato, pur nell'accettazione che gli utili fossero ripartiti fra tutti gli associati in ragione dell'utilità prodotta dalle sinergie associative (e dal prestigio del nome "Carnelutti": vd. punto 1 del contratto del 1996, in cui i contraenti confermano l'impegno a svolgere l'attività nel rispetto dei principi di correttezza, integrità e professionalità cui era sempre stato improntato l'esercizio della professione da parte di tutti i componenti, in virtù dei quali lo Studio aveva "raggiunto lo sviluppo, l'immagine e il prestigio professionale di cui attualmente gode").

Nel contratto associativo stipulato manca, pertanto, il requisito dell'esercizio in comune dell'attività, che è elemento essenziale del contratto di società (art. 2247 c.c.). Il contratto concluso fra i professionisti che si richiamano all'attività dello studio Carnelutti non può essere qualificato di società, perché l'esistenza di una qualunque società, semplice, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e quindi anche di una società di fatto, richiede, con il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, quello di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale.

Elementi, questi, in particolare quello dell'esercizio collettivo dell'attività, qui non dedotti né dimostrati.

(9) Per le ragioni svolte, non ritiene la Corte che gli elementi desumibili dal contratto fra le parti, regolato, da ultimo, con la scrittura avente efficacia dal 1° gennaio 1996, consentano di qualificare il rapporto associativo costituito fra i partecipanti allo studio legale, contro il significato letterale delle

espressioni usate dai contraenti, come società, invece che associazione professionale. Non ricorrono, quindi, nella fattispecie in esame i presupposti indicati nell'ordinanza del giudice istruttore del 20 ottobre 2000 e recepiti poi nella sentenza appellata per l'attribuzione della cognizione della causa al Tribunale in composizione collegiale ("controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società").

Non per questa ragione può essere accolto il primo motivo di impugnazione.

La disposizione prevista dall'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, così come modificato dalla l. n. 353 del 1990, prima della riforma introdotta con il d.lgs. n. 51 del 1998, richiama anche altre categorie di controversie che erano attribuite alla decisione del tribunale in composizione collegiale.

Di queste, non meritano di essere esaminate le controversie aventi per oggetto rapporti sociali "nelle mutue assicuratrici e società cooperative", non essendovi alcun collegamento con il caso in esame; è invece rilevante il richiamo all'altra ipotesi delle controversie aventi per oggetto i rapporti "nelle associazioni di partecipazione".

Gli appellanti avrebbero dovuto contestare la regolarità della costituzione del giudice (vd. artt. 158 e 161, comma 1, richiamati dall'art. 274 - bis c.p.c., applicabile a norma dell'art. 135 del d.lgs. n. 51 del 1998; cfr. ora art. 50 *quater* c.p.c.) sotto tutti i profili prospettabili in base alla norma menzionata e facendo valere la nullità "secondo le regole proprie" dell'appello (vd. art. 342 c.p.c.). Limitandosi, invece, ad eccepire l'insussistenza di uno soltanto dei criteri legali previsti dall'abrogato art. 48, essi hanno ommesso di contestare con motivo specifico che l'attribuzione della cognizione della controversia al tribunale in composizione collegiale potesse dipendere dall'applicabilità dei criteri concorrenti.

Tale osservazione assume una concreta pertinenza rispetto al contenuto effettivo delle clausole pattuite con la scrittura di associazione professionale fra le parti in causa. La disciplina convenzionale approvata nella regolamentazione dell'associazione professionale in questione contiene elementi indicativi della natura mista del contratto, in cui la disciplina della compartecipazione agli utili realizzati da ciascuno e da tutti gli associati nell'esercizio dell'attività professionale (cfr. artt. 4 e 5 della scrittura del 1996) assume rilevanza qualificante, tale da potersi presumere idonea ad avere determinato il consenso di ciascuno nell'adesione all'associazione.

Come nelle precedenti scritture del 1977 e del 1978 era stabilito che i proventi annuali derivanti dall'esercizio della professione, depurati di tutte le spese e detrazioni ammesse dalla legge, fossero divisi secondo le quote predeterminate (docc. 5 e 6 degli appellanti), così nella scrittura del 1996 era previsto che gli associati (*Senior Partners* e *Equity Partners*) partecipassero agli utili e alle perdite dell'associazione in misura corrispondente alle rispettive quote di partecipazione (art. 4) e che in caso di scioglimento o risoluzione del rapporto associativo la quota di utili spettante all'associato uscente fosse determinata sulla base di un conteggio per cassa in cui si sarebbe tenuto conto delle parcelle già emesse dagli associati (artt. 15 e 16).

Il contratto associativo in esame recepisce in ciò la funzione

causale che, pur nella natura innominata e mista della figura negoziale regolata dalle parti, qualifica l'istituto dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 ss. c.c. Risulta, infatti, che ognuno dei professionisti dello studio, in quanto accettava di conferire il risultato economico delle prestazioni professionali da lui svolte in comune con gli altri associati, aveva assunto l'impegno di associare al risultato dell'attività esercitata in proprio - nell'ambito però dello "studio associato" - tutti gli altri associati, in funzione di un vincolo di corrispettività fra l'attribuzione agli altri associati da parte del contraente (associante) di una quota degli utili derivanti dall'attività professionale esercitata in proprio e l'apporto, di ugual origine e natura, dagli altri conferito.

Non si disconosce che siano validi accordi conclusi da professionisti legittimati per l'esercizio congiunto, che non si risolva nell'esercizio comune, di professioni tutelate. Ben può un professionista associare nella propria attività, con il patto della ripartizione delle spese e dei compensi, un altro collega, che si obbliga a prestare la propria collaborazione tecnica nello svolgimento della detta attività; in caso siffatto ciascun contraente può validamente obbligarsi a collaborare nell'attività professionale dell'altro o degli altri colleghi, ripartendosi, poi, le spese complessive ed il totale degli onorari realizzati da ogni singolo associato.

In tali ipotesi non si ha violazione del principio della personalità della prestazione. L'associante rimane l'unico titolare dell'attività affidatagli e l'esclusivo responsabile (oltre che il solo creditore del compenso) nei confronti del cliente; stabilisce l'impostazione e la linea dello svolgimento dell'opera; dirige ed indirizza il lavoro degli associati, i quali assumono la veste di sostituti o di ausiliari ai sensi dello art. 2232 c.c., ossia di collaboratori tecnici. Tutta l'attività, compresa quella svolta dagli associati, fa capo intellettualmente (e giuridicamente) all'associante e ne rivela l'impronta personale (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 marzo 1987 n. 2555).

Poiché, dunque, il contratto previsto dall'art. 1 della l. n. 1815 del 1939 costituisce un contratto di associazione (*sui generis*), autonomo ed innominato, ma in parte può recepire taluni elementi comuni rispetto a quello regolato dall'art. 2549 c.c., e nel caso in esame recepisce elementi propri dell'associazione in partecipazione, la rimessione della decisione della causa al Tribunale in composizione collegiale non può ritenersi illegittima.

Per le ragioni svolte, l'eccezione di nullità della sentenza proposta dagli appellanti deve essere rigettata.

### § III.

**Il secondo motivo. Invalidità, inefficacia e revoca del consenso prestato il 10 febbraio 1978 dall'avv. Tito Carnelutti all'uso del nome "Carnelutti"**

(1) Con il secondo motivo gli appellanti eccepiscono che nel giudizio di primo grado tutte le parti - ed in particolare gli eredi discendenti - avevano sollevato la questione della invalidità, o inefficacia o comunque revoca del consenso prestato da Tito Carnelutti con l'atto in data 10 febbraio 1978 all'uso del nome (vd. doc. 6).

Deducono in particolare che la sentenza è viziata perché il

dispositivo non contiene una specifica statuizione sul punto e contestano le argomentazioni con cui Tribunale ha ritenuto lecito il consenso da parte del titolare all'uso del proprio nome da parte di terzi. Osservano anzitutto che tale diritto si configura come un diritto assoluto della personalità ed è dunque indisponibile ed in ogni caso che l'avv. Tito Carnelutti aveva autorizzato all'uso del nome l'Associazione da cui recedeva, senza fare cenno ad un'eventuale futura cessione in favore di terzi. Ove in ipotesi l'autorizzazione fosse stata valida, essa sarebbe comunque venuta meno nel momento in cui l'associazione originaria si era scissa in due Associazioni, poiché il consenso sarebbe divenuto inefficace per sopravvenuta estinzione (o mutamento) del soggetto beneficiario. Il contenuto della deliberazione del 25 novembre 1997 si poneva anzi in radicale contrasto con la volontà manifestata da Tito nel 1978, posto che egli si riferiva alla certezza che i membri dell'associazione avrebbero continuato a tenere alto il nome dello studio e dei suoi fondatori, così rendendo evidente che egli non intendeva attribuire l'autorizzazione a soggetti diversi dagli avvocati partecipanti all'associazione alla data del recesso, a cui egli stesso si era prima associato.

Né un fondamento normativo al consenso prestato dall'avv. Tito Carnelutti avrebbe potuto rinvenirsi nelle disposizioni previste dall'art. 21, comma 2, legge marchi, secondo cui i nomi di persona diversi da quello di chi chiede il brevetto possono essere brevettati come marchi con il consenso del titolare, e dall'art. 2292, comma 2, c.c., secondo cui la società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentano. Tali disposizioni presuppongono, infatti, lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, il cui oggetto non sia comunque la prestazione di opera intellettuale professionale; né l'interesse del terzo (cioè degli associati) alla concessione dell'uso del nome potrebbe essere di per sé idoneo a rendere disponibile un diritto della personalità, quale il diritto al nome.

Deducono ancora gli appellanti come la volontà di autorizzazione non avrebbe potuto essere intesa espressa "senza alcuna limitazione", poiché colui che concede ad altri diritto di fare uso del proprio nome (celebre) dovrebbe poter sempre revocare il consenso, e tale revoca potrebbe essere effettuata anche dai suoi eredi-familiari.

Illustrano poi, come ulteriore e decisivo argomento in forza del quale il consenso dell'avv. Tito Carnelutti avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, le ragioni dell'invalidità del consenso per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 1 della l. 23 novembre 1939, 1815.

(2) I motivi dedotti dagli impugnanti devono essere accolti. Nella scrittura del 10 febbraio 1978 l'avv. Tito Carnelutti, comunicando la sua volontà di recedere dall'associazione a far tempo dal 31 dicembre 1987, aveva dichiarato che confermava il proprio consenso «acché l'Associazione utilizzasse il nome "Carnelutti" nella sua denominazione e ciò senza alcuna limitazione» aggiungendo che egli confidava che i membri dell'Associazione avrebbero continuato «a tener alto il nome dello Studio e dei suoi fondatori, perpetuando quelle

consuetudini di lealtà e di costume professionale che lo hanno caratterizzato».

A proposito di tale dichiarazione possono formularsi due rilievi.

Il primo, formale, attiene alla determinazione degli elementi del negozio e riguarda la individuazione dei soggetti destinatari del consenso.

Orbene, a quella data gli associati che hanno partecipato alla stipulazione del nuovo accordo, nel contesto del quale l'avv. Tito Carnelutti aveva reso quella dichiarazione, era sei, gli avvocati Marino Bastianini, Gabriele Bravi, Luigi Vita Samory, Luigi Cozza, Alberto Rittatore Vonwiller, Luca Fabbri Bocchetti, tutti partecipanti all'associazione professionale così come si era modificata per l'ingresso di nuovi associati di cui era stata fatta menzione in occasione dell'atto del 18 luglio 1977.

In difetto di successive manifestazioni integrative di volontà da parte dell'avv. Tito Carnelutti, non vi sono elementi che facciano ritenere che tale atto, quand'anche fosse da giudicare valido ed idoneo ad attribuire - dopo il recesso dall'associazione dell'avv. Tito Carnelutti - il diritto di utilizzazione del nome ai singoli destinatari ivi menzionati potesse valere *in incertam personam* ed estendere i utilizzazione del nome ai singoli destinatari ivi menzionati, potesse valere "in propri effetti a beneficio di associazioni professionali diverse e di qualunque altro nuovo professionista potesse in futuro essere ammesso nello studio senza limitazioni di tempo, in mancanza di valido consenso del titolare del nome.

(3) Con questo argomento concorre l'argomento autonomo e decisivo che gli appellanti hanno sollevato deducendo comunque la contrarietà del consenso alle norme imperative stabilite dalla l. n. 1815 del 1939.

La materia dell'interpretazione dell'art. 1 della l. n. 1815 del 1939 è già stata esaminata da due sentenze della Suprema Corte a sezione unite, chiamata a decidere la questione (dedotta davanti agli organi professionali) se, fermo l'obbligo dell'indicazione dei nomi degli associati e del loro titolo di abilitazione professionale, a tali elementi obbligatori possano accompagnarsi elementi indicativi che non siano in contrasto con le finalità di legge e con la salvezza del divieto di denominazioni di fantasia (Cass. civ. sez. un., 5 novembre 1993, n. 10942, proprio riguardante l'uso della denominazione "studio Carnelutti"; Cass. civ. sez. un., 3 marzo 1994, n. 2077, riguardante il caso dello "Studio dell'avv. Ercole Graziadei Associazione Professionale").

Ritiene questo Collegio che la soluzione interpretativa affermata dalla Suprema Corte debba essere condivisa.

A norma dell'art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1815, le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati». Lo scopo perseguito dal legislatore è

quello di evitare che una denominazione diversa dalla qualificazione professionale risultante dai titoli o dalle autorizzazioni degli associati possa indurre in equivoco i terzi, coprendo un'attività non corrispondente a quella abilitata e, quindi, sfornita delle necessarie garanzie tecniche. La funzione che viene indicata dal legislatore circa la denominazione dell'ufficio, nell'ipotesi in considerazione, è quella di «semplice individuazione affidata all'indicazione del nome e del titolo professionale di ciascun associato, con esclusione di ogni diversa funzione di "richiamo", nei confronti dei terzi, correlata ad elementi in qualche misura caratterizzanti, ma estranei all'individualità e professionalità "attuali" dei partecipanti alla associazione».

Il rigore della disciplina relativa ai mezzi di individuazione delle associazioni professionali, a termini dell'art. 1 in esame - come ha fondatamente considerato la Suprema Corte - trova puntuale conferma nel dato letterale soprariportato, dal quale, avuto riguardo al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, «la previsione dell'uso di una denominazione esclusivamente affidata alla dizione di studio legale seguita dal nome e dalla qualifica professionale degli associati, emerge incontestabilmente».

Questa interpretazione letterale è coerente con lo scopo perseguito dal legislatore.

La disposizione in esame - a prescindere da ogni riferimento all'occasione storica in cui la legge, risalente al periodo della legislazione razziale, è stata approvata - condiziona l'esercizio della professione all'uso di rigidi mezzi di individuazione dell'ufficio associato, a tutela degli interessi, non solo economici e corporativi, di categoria, ma specialmente a garanzia del corretto esercizio professionale, nei confronti di terzi, alla stregua della qualificazione e della responsabilità personale del singolo professionista, mirando ad impedire, nella protezione delle caratteristiche, a tutela dei terzi e dell'interesse della collettività, che le predette professioni siano svolte comunque da persone non legittimate e perciò non provviste della necessaria preparazione tecnica, ovvero da persone diverse da quelle a cui il cliente abbia inteso conferire l'incarico, giacché un'attività professionale intellettuale, ancorché svolta assieme da più soggetti, è caratterizzata dall'*intuitus personae* e dalla responsabilità individuale del professionista.

I contratti che si pongono in contrasto con le predette prescrizioni e divieti sono, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., nulli. E precisamente, secondo l'originaria disciplina del 1939, sono nulli tutti i patti dei contratti per l'esercizio associato di tali attività, pur se tutti i contraenti siano autorizzati o abilitati, se contengono clausole inconciliabili con le prescrizioni in ordine alla denominazione dell'ufficio e dell'indicazione dei nomi e dei titoli professionali dei singoli associati.

Quindi, deve ritenersi che l'esercizio in forma associata delle c.d. professioni protette ed in particolare di quella legale fosse possibile (prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 96 del 2001) solo nella forma del cosiddetto studio associato, ove ad un contratto associativo, con rilevanza interna, si sovrappone il principio della personalità della prestazione professionale dei rapporti con i clienti; lo stesso principio vale a legittima-

re, costituendone la specifica *ratio*, l'obbligatorietà dei rigorosi requisiti formali richiesti dall'art. 1 della l. 25 novembre 1939, n. 1815 per lo svolgimento in forma associata della professione forense.

In tale prospettiva trovano ragione e sanzione sia l'esigenza che i singoli componenti dello studio siano in possesso dei necessari titoli di abilitazione, sia l'obbligatorietà dell'uso, nella denominazione dell'ufficio e nei rapporti con i terzi, della dizione "studio legale" seguito dal nome e cognome con i titoli professionali dei singoli associati, i quali risultano così rigorosamente individuati all'esterno sotto l'aspetto personale e professionale.

Non possono in via interpretativa, ricomprendersi nella denominazione dello studio professionale associato e nei rapporti con i terzi anche quei soggetti, i quali, per essere deceduti, non possono più rivestire la qualità di associati (in specie, il c.d. fondatore dello studio). L'uso del nome del fondatore deceduto nella denominazione dell'associazione, non potendo avere funzione di individuazione nel senso voluto dalla legge, assumerebbe il ruolo di una pubblicità persuasiva o di un segno distintivo, entrambi incompatibili, certamente alla data degli accordi conclusi tanto nel 1978, quanto nel 1996 e nel 1997, con i principi enunciati in precedenza.

(4) Nella materia dell'esercizio dell'attività professionale non vi sono i presupposti per applicare regole e principi propri dell'attività economica d'impresa in modo tale da negare la specificità dell'esercizio dell'attività professionale; regole e principi propri dell'esercizio dell'attività professionale, prescritti in particolare dall'art. 1 della l. 1815 del 1939, costituendo una *lex specialis*, sono prevalenti rispetto alle norme generali applicabili ad ogni altra attività economica e non possono avere l'effetto di determinare l'abrogazione tacita delle disposizioni che sono giustificate dalla particolarità dell'oggetto e dalla natura della prestazione dell'opera intellettuale di coloro che esercitano una professione "protetta".

Nell'ordinamento nazionale vigente, dalla disposizione dell'art. 2238 c.c. si desume che l'esercente una professione intellettuale non è considerato imprenditore, anche se la sua è un'attività produttiva di ricchezza e, quindi, economica.

Lo studio professionale, secondo l'interpretazione tradizionale, non potrebbe costituire un'azienda, e, con riferimento allo studio associato, non potrebbe ravvisarsi, in senso proprio, un "avviamento", ponendosi il fattore "organizzazione" in posizione di mera ausiliarità rispetto all'attività personale del professionista (cfr. ancora per la conferma del carattere imperativo delle norme della l. n. 1815 del 1939: Cass. civ. 11 settembre 2000, n. 11922).

Può convenirsi che l'opinione esposta non possa essere intesa in termini assoluti, perché in senso lato anche l'attività professionale è attività economica e perché, in linea con il diritto comunitario della concorrenza, "è da intendersi come impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento di detta entità". "Attività economica" è qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un mercato, vale a dire un'attività obiettivamente idonea a remunerare i fattori impiegati nel processo produttivo mediante il corrispettivo

dei beni o dei servizi prodotti e offerti su un determinato mercato, con assunzione dei rischi finanziari connessi (cfr. Corte giustizia Cee 19 gennaio 1994, n. 364). Dunque, anche un'attività avente carattere intellettuale, ancorché richieda un'autorizzazione per l'esercizio ed anche se esercitata senza la combinazione di elementi materiali, immateriali e umani, non è esclusa dalla sfera di applicazione degli artt. 85 e 86, Trattato Ce (cfr. Corte giustizia CE, sez. V, 18 giugno 1998, n. 35).

Tuttavia, tale contenuto economico dell'esercizio dell'attività professionale non è incompatibile con l'applicazione di norme speciali che tengano conto dell'interesse pubblico che giustifica l'adozione di misure idonee a garantire il buon esercizio della professione di avvocato così come è organizzata in ogni singolo Stato membro (cfr. Corte giustizia CE, sez. V, 19 febbraio 2002, n. 309).

Per argomentare la specialità della materia, è utile richiamare quell'opinione secondo cui nel nostro ordinamento nazionale la libertà degli avvocati nella tutela dei propri diritti associativi e collettivi si deve coordinare con altri valori costituzionali meritevoli di tutela, in specie con il diritto di azione e di difesa previsto dall'art. 24 Cost. e con i principi generali posti a tutela della giurisdizione, nonché con i diritti costituzionali della persona, garantiti anche attraverso il godimento dei servizi teleologicamente necessari alla loro concreta esplicazione (perciò qualificati essenziali dall'art. 1 l. 12 giugno 1990, n. 146, fra i quali, ai sensi dell'art. 2 stessa legge, l'amministrazione della giustizia: cfr. Corte cost. 27 maggio 1996, n. 171).

L'importanza della professione di avvocato deriva dal fatto che l'avvocato è considerato un collaboratore della giustizia, tanto che anche la sua condotta deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, in modo da non ledere il comune sentimento della collettività in proposito (vd. tra tante Cass. civ., sez. un., 24 agosto 1999, n. 597), ciò nell'evidente interesse generale della tutela dei clienti e dei terzi.

Questa natura particolare delle prestazioni di opera professionale forense e legale giustifica la disciplina normativa speciale (quella stabilita con la l. n. 1815 del 1939), che non è affatto incompatibile con le norme comunitarie.

Già il regolamento Cee n. 2137/85 - relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), con lo scopo di facilitare o sviluppare l'attività economica dei suoi membri - faceva espressamente salva "l'applicazione, a livello nazionale, delle norme legali e/o deontologiche relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione", disponendo, altresì, che «l'attività del Gruppo è soggetta alle disposizioni della legislazione degli Stati membri relative all'esercizio di un'attività e al suo controllo» (vd. sentenza della Cass. civ. n. 10942 del 5 novembre 1993, sez. un.).

Anche la Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, al punto 7 delle premesse ("considerando") espressamente chiarisce, in armonia con le sue finalità, di volersi astenere

dal disciplinare situazioni giuridiche puramente interne e «lascia impregiudicate le norme nazionali dell'ordinamento professionale», precisando in particolare che «essa non lede in alcun modo la disciplina nazionale relativa all'accesso alla professione di avvocato e al suo esercizio con il titolo professionale dello Stato membro ospitante», con salvezza dell'obbligo di ottemperare alle regole professionali e deontologiche ivi vigenti (8° "considerando") e con la previsione che quando le regole fondamentali che disciplinano la costituzione dell'attività di uno studio collettivo nello Stato membro di origine siano incompatibili con le regole fondamentali derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro ospitante, queste ultime regole si applicano se ed in quanto la loro osservanza sia giustificata dall'interesse generale della tutela dei clienti e dei terzi (art. 11 sull'Esercizio in comune della professione).

La Direttiva conferma poi il potere dello Stato membro ospitante di esigere che, oltre alla denominazione di cui al comma 1, sia indicata anche la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e/o i nomi dei suoi membri che esercitano nel proprio territorio (art. 12).

– Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, per l'«Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale» ha recepito tali indicazioni e rispettato le caratteristiche tradizionali della professione forense, confermando la regola della personalità della prestazione, salve le sole eccezioni previste nel caso di costituzione di società tra professionisti.

In particolare infatti:

– l'art. 5 (*Norme applicabili*) conferma l'intenzione di non abrogare le disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale, ma di integrarle con la disciplina di casi particolari, giacché prescrive che «L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato» nello stato membro ospitante;

– secondo l'art. 7 (*Uso del titolo*) «l'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonché la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano» in Italia (comma 3);

– secondo l'art. 34, comma 1 (Disposizioni generali, nel Titolo III Esercizio della professione in forma associata o societaria da parte degli avvocati stabiliti Capo I Dell'esercizio in forma associata) «Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o più professionisti, per la migliore organizzazione della propria attività, nel rispetto della l. 23 novembre 1939, n. 1815» e in tal caso essi sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 (comma 2), mentre «Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l'associazione non può assumere incarichi in proprio» (comma 3);

– l'essenziale diversità giuridica dell'attività di un'impresa

commerciale rispetto a quella della professione di avvocato è confermata dalla disposizione prevista dall'art. 16 (*Disposizioni generali*), che, dopo avere disposto che «l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati», al comma 3 stabilisce che «La società tra avvocati non è soggetta a fallimento».

(5) Gli appellanti criticano la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che l'interpretazione delle prescrizioni disposte dalla l. n. 1815 del 1939 non potesse essere seguita, in quanto basata anche sul divieto di costituzione di società fra professionisti, previsto dall'art. 2 della l. 23 novembre 1939 n. 1815, ma successivamente abrogato dall'art. 24 della l. 7 agosto 1997, n. 266.

L'argomento del Tribunale non può in effetti essere condiviso.

– La prima ragione per considerare irrilevante l'abrogazione del divieto di costituire società professionali disposta dalla legge “Bersani” n. 266 del 1997 - che non ha carattere retroattivo - ai fini del giudizio di validità del consenso prestato dall'avv. Tito Carnelutti nel febbraio 1978 nasce dalla considerazione che i contratti sono regolati dalla legge del tempo in cui essi vengono conclusi.

In base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, l'illiceità (e la conseguente invalidità) del contratto e il giudizio di validità dei negozi giuridici devono essere riferiti alle norme in vigore nel momento della rispettiva conclusione, dato che il negozio giuridico nullo all'epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non può divenire valido ed acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni. Affinché questo effetto si determini (*convalida “ope legis” del negozio invalido*), è necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2001, n. 3340 in *Giust. civ.* 2002, I, 191 Cass. civ., sez. III, 2 aprile 1996, n. 3028; Cass. civ., sez. lav., 11 dicembre 1995, n. 12684; Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 1995, n. 1877; Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1987, n. 6667).

Per le ragioni esposte, non contenendo i nuovi provvedimenti alcuna disposizione di retroattività, poiché il riscontro della validità del consenso prestato dall'avv. Tito Carnelutti deve essere effettuato con riferimento alle norme che, in quel momento, disciplinavano i requisiti di liceità dell'esercizio dell'attività professionale, e poiché esso contrastava con la intera disciplina disposta dalla l. n. 1815/1939, il consenso dato all'uso del nome doveva considerarsi nullo già da quando l'avv. Tito Carnelutti era receduto.

– La seconda ragione per ritenere che sia priva di efficacia rispetto alla questione controversa la nuova disciplina che, abrogando il divieto dell'art. 2 l. n. 1815 del 1939, ha introdotto anche nell'ordinamento interno l'istituto della società tra professionisti e ha più analiticamente disciplinato l'esercizio della professione legale in forma associata, si fonda sulla considerazione che l'abrogazione del divieto di costituzione di società tra professionisti non incide sulla portata del-

l'art. 1 l. 1815. L'obbligo di usare, nella denominazione dell'ufficio professionale e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati, è strumentale alla protezione del rapporto personale tra il professionista e il cliente, che è caratteristica che differenzia la prestazione dell'opera intellettuale dalle (altre) attività economiche ed imprenditoriali. L'uso, nella denominazione dello studio professionale associato, del nome e cognome di persone diverse dai singoli associati determinerebbe non solo una facoltà di utilizzazione del nome altrui più ampia rispetto a quella consentita dagli artt. 7 e 8 c.c. ma provocherebbe anche una situazione di fatto, in cui risulterebbe ammessa la “commercializzazione” della prestazione professionale, in contrasto con i principi inderogabili della materia che collegano la manifestazione del consenso del cliente che conferisce un incarico professionale alla prevalente considerazione dell'affidamento nella capacità personale del professionista incaricato.

L'attualità di questi principi non è contraddetta, ma è anzi confermata da tutte le richiamate disposizioni del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001, ed in particolare dall'art. 34, comma 3, che, riaffermando la personalità della prestazione dell'opera intellettuale, stabilisce che «gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l'associazione non può assumere incarichi in proprio».

(6) Il Tribunale ha ritenuto di dare rilevanza alla ricostruzione del sistema «da un lato, prendendo atto della caducazione del divieto di organizzazione su base societaria e, dall'altro lato, interrogandosi sulle forme societarie compatibili con la natura professionale dell'attività svolta». Ha così richiamato l'autorevole opinione dottrinale che si è pronunciata nel senso dell'applicazione dell'istituto della società semplice alle attività professionali, rilevando come le norme fiscali presuppongano che i ricavi derivanti da attività professionali siano direttamente e giuridicamente imputabili all'associazione/centro di imputazione. Questi riferimenti, atteso il rilievo della concreta ricostruzione societaria dell'associazione professionale Bastianini - Vita Samory “ante dissoluzione” costituirebbero la ragione dell'abilitazione all'uso di segni distintivi ulteriori non vietati dalla *ratio* dell'art. 1 l. n. 1815/1939. Tra tali segni distintivi non potrebbe “non rientrare l'evocazione del nome (o cognome, esclusivamente) del socio receduto o defunto, ovvero del fondatore (dello studio)”, sempre che vi fosse il consenso dell'avente diritto.

Tale soluzione non sarebbe impedita dallo *ius superveniens* (art. 18 del d.lgs. n. 96 del 2001), non direttamente applicabile - secondo il Tribunale - a strutture già in essere.

L'argomentazione del Tribunale non può essere condivisa.

Come si è rilevato nel richiamo delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 96 del 2001, le nuove norme hanno sì consentito - per la prima volta - la possibilità dell'esercizio della professione di avvocato mediante l'adozione della specifica organizzazione, di tipo imprenditoriale, del contratto di società, ma, così disponendo in senso innovativo, non hanno abrogato le norme previgenti che regolavano altre forme, non imprendi-

toriali, associative; e anzi l'opinione della possibilità, in tali casi associativi, di inserire nella denominazione dell'associazione nomi diversi da quelli degli associati presenti contrasta con le norme del d.lgs. n. 96 del 2001, da cui emerge:

– che le associazioni professionali - quali, per le ragioni già esposte, devono essere qualificate le forme negoziali prescelte dalle parti per l'esercizio della loro attività professionale - restano ancora assoggettate alla disciplina della l. n. 1815 del 1939 (vd. art. 16, comma 5, secondo cui «È fatto salvo quanto disposto dalla l. 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti»);

– che in particolare gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 (art. 34, comma 2).

Per tutte le ragioni svolte, il motivo di appello deve essere accolto e deve essere dichiarata l'invalidità e l'inefficacia del consenso prestato dall'avv. Tito Carnelutti con l'atto del 10 febbraio 1978.

#### § IV.

**Il terzo motivo. La invalidità della delibera in data 25 novembre 1997 nella parte in cui avrebbe trasferito alle due nuove associazioni professionali diritti sull'uso del nome "Carnelutti"**

(1) Con il terzo motivo gli appellanti deducono che nel giudizio di primo grado tutte le parti avevano sollevato la questione della validità della cd. delibera in data 25 novembre 1997 (doc. 7 degli attori in primo grado).

Con l'atto così denominato, tutti i soci dell'associazione professionale "Bastianini, Vita Samory, Rittatore, Fabbrini e Associati" si erano riuniti in assemblea, prendendo atto che dopo molti anni di attività svolta in comune essi avevano maturato divergenti visioni in ordine alla maniera in cui lo Studio si trovava ad operare, nonché divergenti progetti relativamente all'attività professionale futura, ed avevano così deliberato: - di procedere alla attribuzione mediante scissione di parte del patrimonio a due associazioni ("M. Bastianini e Associati" e "Vita Samory, Fabbrini e Associati"); - di modificare i patti associativi redistribuendo le quote associative; - di mantenere l'attuale associazione «in funzione ancillare e servente l'attività delle due Associazioni sopra menzionate, escluso quindi lo svolgimento di attività professionale in capo ad essa»; - di stabilire che il diritti acquisiti in Italia e all'estero relativamente alla denominazione "Carnelutti", anche nella forma "fondato da Francesco Carnelutti", come pure i marchi, fossero attribuiti e posti in capo ad ognuna delle due associazioni professionali menzionate, le quali sarebbero sorte da quella attuale "che è rimasta il medesimo soggetto giuridico dal 1977 ad oggi"; - di prevedere che tale attribuzione fosse sottoposta alla condizione che a tali associazioni partecipasse almeno uno dei soci già presenti nelle associazioni costituite con gli atti del 18 luglio 1977 e 10 febbraio 1978, e sempre che non si fondessero con altre associazioni professionali; - di stabilire che i soci si impegnavano a prestarsi «reciproca e leale assistenza e collaborazione per respingere even-

tuali tentativi di terzi di privarli in tutto o in parte della facoltà di utilizzare detto nome».

Gli appellanti, sia i componenti dell'associazione "M. Bastianini e Associati", sia i discendenti dell'avv. Prof. Francesco Carnelutti, hanno dedotto tanto la nullità dell'atto nella parte in cui intendeva trasferire inesistenti diritti all'uso del nome Carnelutti, quanto il carattere indebito dell'uso del nome da parte dell'associazione e dei professionisti convenuti, in qualsiasi forma e ovunque, nell'esercizio di un'attività professionale nel campo dei servizi legali.

La deduzione della nullità era fondata sulla mancanza o impossibilità dell'oggetto della delibera del 1997, posto che la vecchia Associazione non era titolare di alcun diritto sul nome Carnelutti di cui potesse disporre a favore di terzi, in conseguenza dell'invalidità ed inefficacia del consenso prestato dall'avv. Tito Carnelutti nel 1978.

Il Tribunale, dopo avere comunque riconosciuto che la clausola di assistenza e collaborazione non precludeva ai membri della vecchia associazione di fare valere la nullità della delibera, ha rigettato le domande di nullità nel merito. Ha ritenuto, infatti, che la delibera non presentasse "sul piano genetico" profili di nullità sia perché il nome Carnelutti era stato oggetto di valido ed efficace consenso di Tito Carnelutti quanto all'uso nei rapporti con i terzi, sia perché la corretta interpretazione dell'art. 1 l. n. 1815 del 1939 non precludeva la legittimità dell'indicata utilizzazione. Poiché, tuttavia, la dizione "Studio legale fondato da Francesco Carnelutti" non risultava espressamente consentita da Tito Carnelutti al momento del recesso, né in concreto utilizzata a quell'epoca, per questa parte il Tribunale ha ritenuto la deliberazione nulla per avere ad oggetto diritti inesistenti e comunque per parziale difetto causale; ha quindi dichiarato la nullità della deliberazione-accordo del 25 novembre 1997 nella parte in cui aveva conferito alla "Associazione M. Bastianini e Associati" e "Vita Samory, Fabbrini e Associati" diritti sulla denominazione o dizione "Studio legale fondato da Francesco Carnelutti".

Con il motivo in esame, gli appellanti, richiamando le eccezioni e le istanze ordinariamente prospettate, ripropongono *in toto* la domanda di nullità della delibera del 1997 per le ragioni sopra richiamate.

Il motivo deve essere accolto.

La "vecchia" Associazione professionale che ha deliberato nell'assemblea del 25 novembre 1997, così come i singoli associati che in quell'occasione hanno stipulato l'accordo nella forma di verbale assembleare, non erano titolari di alcun diritto sul nome "Carnelutti", e pertanto nessuno di essi aveva il potere di disporne per sé o a favore di terzi.

Il diritto non poteva nascere dall'atto d'autorizzazione rilasciato dall'avv. Tito Carnelutti in data 10 febbraio 1978, perché Tito Carnelutti non poteva dare un valido consenso all'uso di un nome che, riferendosi a professionista deceduto, non poteva essere utilizzato nella denominazione dello studio legale per il divieto della disciplina legislativa che regolava le associazioni professionali.

Nella materia delle associazioni professionali la disciplina dell'art. 1 l. n. 1815 del 1939, come norma speciale che pre-

vale sulle norme generali relative ad altre attività economiche o d'impresa, non ammette che la denominazione di uno studio associato professionale sia formata diversamente da quanto ivi espressamente consentito e non autorizza l'uso di nomi di fantasia e il riferimento a persone diverse dai singoli associati.

Le sole forme denominative ammesse sono quelle previste dalla legge, che stabilisce che i professionisti associati «debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati»; l'autorizzazione dell'avv. Tito Carnelutti era pertanto invalida, in quanto contraria a norma imperativa. La denominazione dello studio associato non può costituire oggetto di un atto dispositivo, e il relativo negozio è nullo per l'impossibilità dell'oggetto stesso, dato che un altro studio associato, anche se cessionario del nome altrui, non potrebbe farne uso, essendo a sua volta tenuto all'osservanza della prescrizione stabilita dal menzionato art. 1, ed essendogli perciò inibito di menzionare il nome di professionisti diversi da quelli, attuali, che partecipano effettivamente all'associazione.

L'autorizzazione data dall'avv. Tito Carnelutti, oltre ad essere invalida per contrarietà alle norme imperative stabilite dall'art. 1 l. n. 1815 del 1939, è comunque inefficace nei confronti delle nuove associazioni costituite per effetto della scissione deliberata nel novembre 1997, perché essa, nell'intenzione degli stipulanti, come si desume dalla dichiarata aspettativa che «i membri dell'Associazione continueranno a tener alto il nome dello Studio e dei suoi fondatori» (vd. l'atto 10 febbraio 1978), era destinata esclusivamente a favore dei soggetti partecipanti all'atto del 10 febbraio 1978 e membri, all'epoca, dell'associazione professionale preesistente, e non era rivolta, invece, a favore di associazioni professionali non ancora costituite, comunque diverse da quella a favore della quale l'avv. Tito Carnelutti aveva dato il consenso, e composta da avvocati diversi.

Il consenso dato dall'avv. Tito Carnelutti era comunque invalido perché Tito non aveva il potere di disporre del nome "Carnelutti" "senza alcuna limitazione", in quanto il nome non costituiva un bene disponibile che potesse appartenergli in forma esclusiva, non essendo egli neppure l'unico erede o discendente di Francesco Carnelutti, ed essendovi - come è dimostrato nella presente causa - altri discendenti e familiari legittimati a fare valere i diritti al nome.

Per le ragioni esposte in precedenza non può neppure essere condivisa la valutazione espressa dal primo giudice sulla rilevanza dello *ius superveniens*.

– Infatti, la l. n. 266/1997 (cosiddetta legge Bersani), entrata in vigore formalmente in data 11 agosto 1997 (data di pubblicazione nella G.U. n. 186 dell'11 agosto 1997: cfr. art. 32 sull'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione in Gazzetta), nulla ha disposto sul nome degli studi associati. Abolendo il divieto di costituzione di società tra professionisti, essa ha demandato al Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dell'industria e, per quanto di competenza, con il

Ministro di sanità, di fissare i requisiti per l'esercizio delle attività professionali in forma associata; i requisiti erano contenuti ed indicati in un regolamento di attuazione elaborato dai succitati Ministeri, ma il Consiglio di Stato (con parere obbligatorio ma non vincolante), nell'adunanza del 9 marzo 1998 aveva bocciato lo schema di regolamento sulle società tra professionisti, rinviandolo ai Ministeri dell'industria, della giustizia ed al Governo. Nessun regolamento era stato successivamente adottato.

– Il d.lgs. n. 96 del 2001, inoltre, era per chiare ragioni di tempo inapplicabile all'atto del 25 novembre 1997, e non poteva avere l'effetto di determinarne una convalida, non solo perché il nuovo provvedimento legislativo non contiene nessuna disposizione che affermi la retroattività delle disposizioni emanate, ma soprattutto perché, in materia dell'esercizio dell'attività professionale in forma associata, anch'esso conferma la disciplina dell'art. 1 l. n. 1815 del 1939, in quanto prevede che gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 (art. 34, comma 2), facendo «salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti» (art. 16, comma 5).

Le argomentazioni esposte hanno carattere assorbente e fanno concludere che la domanda degli appellanti debba essere accolta e che per l'effetto debba essere dichiarata la nullità dell'atto in data 25 novembre 1997 nella parte in cui l'associazione professionale "Bastianini, Vita Samory, Rittatore, Fabbrini e Associati" ha trasferito in capo alle due associazioni "M. Bastianini e Associati" (ora Associazione Bastianini, Rittatore, Carnelutti, Arnaboldi e Associati) e "Vita Samory, Fabbrini e Associati" propri inesistenti diritti all'uso del nome "Carnelutti".

Per la ritenuta natura speciale delle disposizioni applicabili nella materia della denominazione degli studi professionali associati e per la conseguente fondatezza delle ragioni di nullità dedotte in via principale dagli attori, la Corte è esonerata dall'esame dei motivi dedotti soltanto in via subordinata dagli attori in relazione alla prospettata violazione dell'art. 15, comma 4, legge marchi sul divieto di un uso ingannevole delle denominazioni che identificano prodotti o servizi e che, essendo essenziali nell'apprezzamento del pubblico, possono generare un rischio di confusione con rilevanti elementi di inganno per terzi.

## § V.

**Il quarto motivo. L'azione promossa dai discendenti dell'avv. prof. Francesco Carnelutti ex artt. 7 e 8 c.c.**

(1) I discendenti dell'avv. Francesco Carnelutti chiedono che sia dichiarato il carattere indebito dell'uso del nome "Carnelutti" da parte delle associazioni e delle persone convenute sulla base degli artt. 7 e 8 c.c.

L'azione è stata respinta dal Tribunale in considerazione del difetto di un pregiudizio arrecato al nome e per la ritenuta mancanza della sussistenza di un interesse familiare alla tutela del nome.

In proposito il Tribunale ha ritenuto “assolutamente inaccettabile” l’interpretazione dedotta dagli attori, dando rilevanza al fatto che gli eredi Carnelutti avevano tollerato l’uso del nome da parte della vecchia associazione professionale e tollerano oggi che una delle due nuove associazioni (quella facente capo all’avv. Bastianini) utilizzi come propria denominazione il nome di cui si tratta. Ha più specificamente affermato che non era stato allegato alcun elemento che giustificasse la sussistenza di concrete circostanze pregiudizievoli, dato che l’uso contemporaneo confusorio rispetto al foro e alla clientela incideva esclusivamente sull’interesse dell’associazione Bastianini “del tutto estranea all’azione ex artt. 7 e 8 c.c.”.

Gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale, deducendo che il presupposto del pregiudizio arrecato al nome può essere anche soltanto meramente potenziale e deve essere inteso anche in senso lato, comprensivo degli aspetti morali. A tal fine gli appellanti prospettano come pregiudizievole il fatto che il nome sia usato anche da professionisti che non hanno mai conosciuto il prof. Carnelutti, né hanno mai collaborato alla sua attività legale, rispetto a cui non presentano alcuna continuità, a differenza dei partecipanti all’Associazione Bastianini, in cui operano due discendenti di Francesco Carnelutti.

(2) Il motivo deve essere accolto.

La disposizione prevista dall’art. 7 c.c., riferendosi al caso della persona (e per essa coloro che abbiano ragioni familiari degne di essere protette: art. 8 c.c.) che “possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente” faccia del nome, non si presta ad interpretazioni dubbie, poiché il significato della potenzialità insito nella forma verbale usata (“possa risentire”) dimostra che non è necessaria l’attualità della lesione dell’interesse, ma è sufficiente la semplice eventualità che il danno possa prodursi anche in futuro. L’ampiezza dell’espressione dimostra che il valore pregiudicato non deve necessariamente tradursi in una perdita economica e può essere rilevante anche in termini di natura esclusivamente morale. Intesa in questo senso la disposizione, rileva il Collegio che, considerata la funzione causale del nome, che integrando i diritti della personalità vale alla identificazione della persona, un pregiudizio potenziale può essere riscontrato quando l’uso indebito del nome (usurpazione) determini la possibilità di una confusione di soggetti. Tale possibilità non riguarda esclusivamente l’attività professionale qui esercitata in forma associata, e non interessa quindi soltanto l’Associazione professionale “M. Bastianini”, ma incide direttamente anche sui discendenti che vantano effettive ragioni familiari degne di protezione, perché i discendenti lamentano l’uso del nome di Francesco Carnelutti da parte di professionisti che non hanno, in modo diretto, alcun elemento proprio di continuità con l’attività legale di Francesco Carnelutti. A questa ragione si accompagna la sussistenza di un interesse familiare più concreto, perché essi legittimamente riconoscono alla nuova associazione che fa capo all’avv. Marino Bastianini l’uso del nome Carnelutti, quanto meno per il motivo che in essa operano alcuni discendenti di Francesco Carnelutti, e precisamente l’avv. Alberto Cro-

ze, nipote *ex matre*, l’avv. Nicolò Bastianini, pronipote, ma soprattutto l’avv. prof. Alexandre Carnelutti, nipote *ex patre*, figlio dell’avv. Tito Carnelutti, che è anch’egli titolare del nome Carnelutti.

Sicché non può dubitarsi che tutti i discendenti di Francesco Carnelutti, e certamente l’avv. Alexandre Carnelutti, che è continuatore anche del nome, abbiano titolo e legittimazione ad agire per l’accertamento dell’uso indebito da parte di un’associazione professionale di cui nessun associato porti in proprio il cognome Carnelutti. È interesse dei discendenti far accertare che la menzione del nome Carnelutti nella denominazione di un’associazione costituita per l’esercizio di un’attività professionale nel campo dei servizi legali può contrassegnare una soltanto delle associazioni costituite nel settore, e precisamente quella in cui operino discendenti che, avendo lo stesso cognome, possano essere lecitamente menzionati nella denominazione dell’associazione ai sensi degli artt. 1 l. n. 1815 del 1939 (secondo cui le persone che si associano per l’esercizio delle professioni debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio legale”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati), e art. 34 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (secondo cui «gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati»).

(3) Tale interesse alla tutela del nome s’intreccia all’interesse più ampio che gli stessi discendenti deducono a proposito dell’effettiva contiguità tra l’esercizio dell’attività professionale di singoli partecipanti all’associazione “M. Bastianini” rispetto all’attività professionale direttamente esercitata da Francesco Carnelutti, dato che l’avv. Marino Bastianini (come non è contestato) è l’unico professionista associato ad avere lavorato con Francesco Carnelutti per otto anni (dal 1958 alla morte).

Ragione di maggiore attualità dell’interesse e della sua rilevanza giuridica può essere poi ravvisata nella circostanza che l’uso contemporaneo dello stesso nome Carnelutti (nelle diverse forme qui contestate) da parte di più studi legali può ledere la figura personale dei discendenti e il loro onore e correttezza: si tratta di fatto idoneo ad ingenerare nei terzi l’opinione che, potendo presumersi che l’uso stesso fosse stato consentito ad entrambe le associazioni dai discendenti, unici ad averne il titolo, essi così avessero agito per motivi prevalentemente speculativi ed economici. Questa possibilità, che potrebbe esporre i discendenti ad un giudizio di riprovazione morale, è - come dedotto - effettivamente screditante, perché giustifica il dubbio che per danaro essi si potessero essere prestati a creare situazioni ingannevoli in danno dei terzi.

In considerazione di quanto esposto, la Corte ritiene che il loro interesse sia effettivo, personale ed attuale e renda meritevole di accoglimento la domanda. Deve essere, dunque, accertato il carattere indebito dell’uso del nome Carnelutti da parte degli appellati, in qualsiasi forma e ovunque, nell’esercizio di un’attività professionale nel campo dei servizi legali, e deve essere inibita agli appellati la prosecuzione di tale uso.

## § VI.

**Il quinto motivo. La domanda di inibitoria all'uso del nome "Carnelutti" proposta dall'associazione che fa capo all'avv. Marino Bastianini**

(1) Gli appellanti, componenti dell'associazione M. Bastianini e Associati, nonché tale associazione e l'avv. Alexandre Carnelutti, hanno chiesto che fosse dichiarato il carattere illecito dell'uso del nome Carnelutti da parte dei convenuti appellati, inibendo la prosecuzione di tale uso, in quanto il consenso a suo tempo prestato dall'avv. Tito Carnelutti era nullo e inefficace e nulla era la delibera del 25 novembre 1997.

Il Tribunale, ritenendo che nella fattispecie non sorgesse la questione dell'inefficacia di una rinuncia preventiva alla nullità, bensì quella dell'interpretazione della volontà dei dichiaranti, ha giudicato tale domanda improponibile.

Ha osservato in proposito che la clausola della delibera del 25 novembre 1997 prevedeva che i soci si impegnassero a prestarsi «reciproca e leale assistenza e collaborazione per respingere eventuali tentativi di terzi di privarli in tutto o in parte della facoltà di utilizzare» il nome Carnelutti. Tale pattuizione avrebbe implicato la volontà degli associati di rinunciare a qualsivoglia contestazione ed eccezione in ordine all'attribuzione dei diritti denominativi alle associazioni "figlie", con la conseguenza che essi non potrebbero in causa contestarsi l'un l'altro il diritto a far uso del nome, né proporre domanda inibitoria.

Gli appellanti criticano la decisione del Tribunale, deducendo:

– che la clausola concerneva l'assunzione di un impegno comune e reciproco contro i terzi che avessero tentato di pregiudicare il loro diritto all'uso del nome Carnelutti; - che tale clausola non poteva essere interpretata come rinuncia convenzionale all'azione, sia perché la volontà di rinunciare ad un diritto non si presume, sia perché il suo oggetto risulterebbe indeterminabile; - che nel nostro ordinamento è inammissibile la rinuncia a diritti futuri e eventuali, in quanto essa è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.; - che la rinuncia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, può riguardare anche diritti futuri ed eventuali, purché determinati o determinabili nel loro contenuto e nella loro estensione (con il solo limite che non esistano divieti di legge o che non si tratti di diritti indisponibili. Cass. civ., sez. un., 8 gennaio 1992, n. 104);

– che dunque è contraddittorio riconoscere (così come ha fatto la sentenza impugnata) che coloro che hanno sottoscritto la clausola conserverebbero il diritto di fare valere la nullità dell'atto in cui la clausola è inserita, ma non potrebbero proporre la domanda di inibitoria, benché questa potesse trovare proprio nella nullità il suo fondamento; - che in ogni caso l'avv. Bastianini aveva sottoscritto l'atto del 25 novembre 1997 con espressa riserva; - che del resto lo stesso Tribunale ha accolto le domande di inibitoria nei confronti della società semplice di Varese e contro la *Partnership* "Carnelutti" di Londra.

(2) Anche questo motivo deve essere accolto.

Ai fini della proponibilità della domanda di nullità non è ri-

levante che gli attori possano avere dato voto favorevole alla delibera del 25 novembre 1997, o manifestato la volontà di accordarsi nel senso ora contestato, ovvero non abbiano proposto impugnazione nei confronti della deliberazione-accordo del 1997.

Infatti, il principio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, vale soltanto nella materia delle nullità degli atti processuali, mentre la materia delle nullità negoziali è regolata dalla norma generale prevista dall'art. 1421 c.c., secondo la quale la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse, e può essere quindi dedotta anche dalla stessa parte contraente con un'azione che non è soggetta a prescrizione (vd. artt. 1421 e 1422 c.c.).

La Corte non ritiene che dal comportamento degli attori possa ricavarsi la prova di una loro rinuncia all'azione di nullità o alle domande consequenziali.

In astratto, la tesi della rinuncia all'azione di nullità non sarebbe inammissibile, perché, mentre è indisponibile l'esistenza di una causa di nullità, non è indisponibile il diritto potestativo di fare valere la nullità, onde può il soggetto, legittimato all'azione di nullità quale titolare dell'interesse previsto dall'art. 1421 c.c., rinunciare alle situazioni soggettive di diritto sostanziale, cui si ricollegano quella posizione di interesse e con essa la sua stessa legittimazione all'azione (vd. Cass. 8 settembre 1977, n. 3925, in *Giust. civ.* 1978, I, 110).

La rinuncia, tuttavia, non può essere implicita nella manifestazione della stessa volontà negoziale viziata dalla nullità, perché la legge non consente che a questa volontà - viziata - possa riconoscersi un qualunque effetto preclusivo rispetto all'esercizio dell'azione di nullità dell'art. 1418 c.c.; essa avrebbe dovuto essere inoltre espressa, perché la legge esclude che dalla mera acquiescenza-tolleranza della parte che ha interesse all'azione di nullità possa dipendere la prescrizione dell'azione o la convalida del negozio nullo (artt. 1422 c.c. *Imprescrittibilità dell'azione di nullità* e 1423 c.c. *Inammissibilità della convalida*).

Nel caso in esame gli attori non hanno rinunciato con nessun atto espresso di valore negoziale all'azione di nullità; l'avv. Bastianini in particolare ha espressamente dichiarato di non rinunciare in alcun modo alle proprie prerogative in ordine al nome Carnelutti e ad ogni forma di utilizzazione dello stesso (docc. 7 e 8 in primo grado); la manifestazione della volontà di una tale rinuncia non può essere desunta dalla partecipazione al negozio nullo, perché avere dato causa alla nullità non priva il contraente della legittimazione a farla successivamente valere; e poiché manca una qualunque manifestazione negoziale successiva alla stipulazione del 1997 (la presente causa è stata addirittura promossa meno di un anno dopo dall'accordo), non sussistono preclusioni né alla dichiarazione di nullità della deliberazione del 25 novembre 1997, né all'emanazione delle pronunzie inibitorie consequenziali rispetto alla nullità sia del primo consenso del 10 febbraio 1978 da parte dell'avv. Tito Carnelutti sia dell'atto del 25 novembre 1997.

## § VII.

**Il sesto motivo. La domanda volta ad accertare la legittimità dell'uso del nome Carnelutti da parte dell'associazione che fa capo all'avv. Marino Bastianini**

(1) Dalle argomentazioni esposte sulla invalidità degli atti dispositivi del 10 febbraio 1978 e del 25 novembre 1997 gli appellanti fanno discendere la conseguenza dell'infondatezza della pretesa degli appellati di svolgere la loro attività nel campo dei servizi legali valendosi di denominazioni contenenti il nome Carnelutti.

Oltre all'accertamento dell'illegittimità dell'uso del nome Carnelutti da parte degli appellati (enti associativi e persone fisiche), gli appellanti ripropongono in questo grado la domanda, non esaminata esplicitamente dal Tribunale, di accertare e dichiarare che l'Associazione professionale "Bastianini, Rittatore, Carnelutti, Arnaboldi e Associati" e l'avv. Alexandre Carnelutti hanno diritto, nell'esercizio di un'attività professionale nel campo dei servizi legali, di utilizzare il nome Carnelutti "nel modo più ampio e senza alcuna limitazione".

La domanda è basata dagli appellanti sulla considerazione non solo della nullità e dell'inefficacia degli atti dispositivi precedenti (quelli del 1978 e del 1997), ma soprattutto del positivo accertamento: (a) del consenso manifestato dai discendenti dell'avv. Prof. Francesco Carnelutti, i quali considerano l'Associazione che fa capo all'avv. Marino Bastianini la vera continuatrice dell'attività professionale del loro congiunto e quindi l'unica legittimata ad usare il nome Carnelutti; (b) della presenza nell'Associazione che fa capo all'avv. Marino Bastianini di un professionista, l'avv. Alexandre Carnelutti, che porta il nome Carnelutti e che ha espressamente consentito alla stessa di servirsi del nome (doc. 17 prodotto in primo grado).

Gli elementi esposti - deducono gli appellanti - oltre ad essere rilevanti ai fini dell'accoglimento dell'azione promossa dai familiari Carnelutti ai sensi degli artt. 7 e 8 c.c., sarebbero idonei a giustificare la conclusione, secondo cui gli unici soggetti che oggi si avvalgono legittimamente del nome Carnelutti sono l'Associazione "Bastianini, Carnelutti, Rittatore, Arnaboldi e Associati" guidata dall'avv. Marino Bastianini, ed i suoi componenti.

La legittimità dell'uso del nome troverebbe anche fondamento nell'art. 17, comma 3, del codice deontologico forense, secondo cui «è consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché... vi sia il consenso unanime dei suoi eredi».

(2) Il motivo degli appellanti deve essere esaminato congiuntamente a quello sollevato dagli appellati, secondo i quali, anche seguendo le argomentazioni delle controparti, si perverrebbe comunque ad un esito opposto rispetto a quello prospettato, ovvero alla impossibilità, per l'associazione attrice appellante e per l'avv. Alexandre Carnelutti, di utilizzare il nome "Carnelutti" quale unica e prevalente denominazione del proprio studio professionale. Dovrebbe cioè essere respinta la domanda di accertare il diritto di utilizzare, nell'esercizio dell'attività professionale nel campo dei servizi legali, il nome Carnelutti "nel modo più ampio e senza alcuna limitazione".

Richiamano in proposito gli appellati proprio la disciplina legale invocata dagli appellanti in ordine all'applicabilità al caso in esame della l. n. 1815 del 1939, con tutte le implicazioni già rilevate.

(3) La Corte ritiene che la domanda di accertamento proposta dagli appellanti non possono essere accolta nei termini dedotti ("nel modo più ampio e senza alcuna limitazione").

In considerazione di tutte le argomentazioni già esposte, alla materia in esame si deve ritenere applicabile la disciplina stabilita per l'esercizio dell'attività professionale in forma associata dalla l. 23 novembre 1939, n. 1815. Proprio la disposizione prevista dall'art. 1 l. n. 1815/1939 impedisce all'Associazione appellante di fare uso del nome "Carnelutti" senza altre specificazioni, perché le associazioni professionali sono tenute ad identificarsi, per esigenze di tutela della clientela, "di sua informazione e per ragioni di trasparenza" (vd. relazione ministeriale al d.lgs. n. 96 del 2001), con la «dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati».

Sulla base delle argomentazioni già svolte, la Corte rileva che l'esercizio della professione legale e forense è attività tipicamente ed esclusivamente personale, fondata sul rapporto di fiducia che s'instaura tra cliente ed avvocato; ne consegue che l'esercizio in forma associata delle c.d. professioni protette ed in particolare di quella legale (se non ricorra l'ipotesi della costituzione di società tra professionisti, qui non riscontrabile, in effetti consentita soltanto dalle disposizioni di legge sopravvenute con l'emanazione del d.lgs. n. 96 del 2001) è possibile solo nella forma del cosiddetto "studio associato", ove ad un contratto associativo con rilevanza interna si sovrappone il principio della personalità della prestazione professionale dei rapporti con i clienti. Lo stesso principio vale a legittimare - costituendone la specifica *ratio* - l'obbligatorietà dei rigorosi requisiti formali richiesti dall'art. 1 della l. 25 novembre 1939, n. 1815 per lo svolgimento in forma associata della professione forense. Dalle considerazioni svolte consegue che nell'indicazione del nome dell'Associazione professionale non può essere consentito l'uso del nome personale di un avvocato non più iscritto all'albo, anche quando vi partecipi altro professionista che porti lo stesso cognome sia pure per parentela, così come non può essere consentito l'uso del solo cognome dell'avvocato non più iscritto all'albo, quando nell'Associazione non partecipi alcun professionista che conservi il nome stesso.

La funzione che, viene, dunque, indicata dal legislatore circa la denominazione dell'ufficio, nell'ipotesi in considerazione, è quella di semplice individuazione affidata all'indicazione del nome e del titolo professionale di ciascun associato, con esclusione di ogni diversa funzione di "richiamo", nei confronti dei terzi, correlata ad elementi in qualche misura caratterizzanti, ma estranei all'individualità e professionalità "attuali" dei partecipanti alla associazione; l'uso del nome del fondatore deceduto nella denominazione dell'associazione,

non potendo avere funzione di individuazione nel senso voluto dalla legge, assumerebbe il ruolo di una pubblicità persuasiva o di un segno distintivo, entrambi incompatibili con i principi enunciati in precedenza.

(4) Il fatto che il codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 7 aprile 1997) consenta l'indicazione del nome di un avvocato defunto che abbia fatto parte dello studio (art. 17, comma 3) non legittima l'accoglimento della domanda degli appellanti.

L'approvazione del codice deontologico costituisce un atto normativo emanato da un'autorità non statale nell'esercizio di un autonomo potere regolamentare e in una funzione amministrativa che ripete la sua disciplina da leggi speciali. Tale normazione secondaria non può derogare alla normazione primaria delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Poiché la norma del codice deontologico richiamata contrasta con le disposizioni imperative di legge che disciplinano la materia, essa deve essere da questa Corte disapplicata e non può costituire a favore dell'associazione appellante il diritto di fare uso del nome del socio fondatore defunto contro il divieto che si ricava dalla l. n. 1815 del 1939.

Non è neppure rilevante il fatto che la possibilità dell'uso del nome del socio receduto o defunto sia ora consentita, entro determinati limiti, dal d.lgs. n. 96 del 2001.

Le nuove disposizioni non sono applicabili al caso in esame di semplice associazione professionale. Solo nella materia della "società tra avvocati" l'art. 18, al comma 2, dispone che, mentre non è consentita l'indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, un diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi rende l'utilizzazione del nome consentita, in presenza della indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.

Questa disposizione regola però il diverso caso della ragione sociale della società tra avvocati, che sia stata cioè costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autentiche dei contraenti ai sensi del precedente art. 17.

Nella fattispecie è pacifico che quelle di cui si tratta in causa sono, invece, associazioni professionali costituite ai sensi dell'art. 1 della l. 1815 del 1939, a cui non possono applicarsi le norme sopravvenute che disciplinano il diverso caso delle "società tra professionisti" (in forma abbreviata "s.t.p.": art. 18, comma 1).

Si è già rilevato che le disposizioni dello *ius superveniens* in materia di associazione professionale offrono al contrario argomenti di conferma del divieto dell'uso del nome del fondatore dello studio che sia receduto o deceduto.

Il decreto legislativo del 2001 non ha modificato affatto la disciplina della denominazione delle associazioni professionali stabilita dall'art. 1 l. n. 1815 del 1939; regolando, anzi, l'esercizio della professione di avvocato in forma associata, ha ribadito che gli avvocati che si associano sono tenuti ad usare la dizione di "studio associato", seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 (cioè del titolo professionale di origine in modo ta-

le da evitare confusione con il titolo di avvocato, nonché dell'iscrizione presso l'organizzazione professionale; cfr. art. 34, comma 2).

Ne discende l'illiceità del riferimento al nome di un avvocato che non sia più associato.

La disposizione in esame costituisce elemento ulteriore di conferma della regola generale della personalità della prestazione professionale nei casi in cui i professionisti non si siano (ancora) avvalsi delle disposizioni del d.lgs. n. 96 del 2001 in materia di costituzione di società professionale.

Nelle associazioni, la regola della personalità della prestazione professionale è chiaramente recepita nella disposizione, già richiamata, dello stesso art. 34, comma 3, secondo cui «gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l'associazione non può assumere incarichi in proprio». Il principio della personalità della prestazione è incompatibile con la possibilità che nella denominazione dell'associazione siano indicati nomi diversi dagli associati attuali.

Dal sistema normativo esposto discende l'infondatezza della pretesa fatta valere dagli appellanti di utilizzare il nome Carnelutti, nell'esercizio di un'attività professionale nel campo dei servizi legali, "nel modo più ampio e senza alcuna limitazione", perché il semplice riferimento al cognome, per la notorietà, può essere univocamente percepito dai terzi nel senso dell'indicazione del socio fondatore defunto, piuttosto che essere inteso come quello di un discendente associato allo studio.

Da un lato, deve rilevarsi che il nome di Carnelutti - si intende, con riferimento alla figura di Francesco Carnelutti - ha tale notorietà quasi da indicare, per antonomasia, colui che sia universalmente stimato, in ogni settore del diritto, grande giurista; lo stesso Studio Associato Bastianini e Associati si presenta e definisce riferendosi alla grande notorietà del fondatore, ricordato nel sito *internet* dello studio come per identificare la qualità professionale dell'opera degli associati (doc. 22 degli appellati: «Carnelutti was originally founded in Venice at the end of the 19° century by Professor Francesco Carnelutti, one of the greatest Italian jurists of all time, who was equally well-known for his practice in civil and commercial law as well as for his practice in criminal law. As the fame of Professor Carnelutti gradually spread throughout Italy and abroad...»).

Diversa è la posizione di Alexandre Carnelutti, entrato nell'Associazione Bastianini, Rittatore, Arnaboldi e Associati soltanto di recente, per effetto dell'accordo concluso in data 5 marzo 1998 (doc. 17 degli attori in primo grado), nella considerazione della "comune intenzione" degli associati di dar vita ad uno Studio articolato in diversi uffici e che, "operando sotto il nome Carnelutti", potesse «perpetuare la grande tradizione di avvocatura a tale nome collegata...» (vd. pag. 2 del doc. 17 citato).

La funzione di tale cooptazione è desumibile dall'incontestato riconoscimento che l'importanza, nell'associazione professionale, della presenza di Alexandre Carnelutti si qualifica con particolare riferimento al suo rapporto di consanguineità con Francesco Carnelutti (cfr. ancora sul sito *internet*, doc. 22 citato: «At the beginning of 1999, Alexandre Carnelutti,

professor of International Business Law in Paris, France, joined the Carnelutti law office in Rome, Via Parigi, 11 as partner. The son of the late Tito Carnelutti and grandson of Francesco Carnelutti, Alexandre Carnelutti practices in Paris and has acted in the past as expert in E.U. law). Tali notazioni confermano che l'indicazione del solo nome Carnelutti, ove non accompagnata dal nome e cognome del singolo professionista associato, nella percezione comune servirebbe a designare non il nipote, ma il nonno, ed avrebbe l'effetto di richiamare, nell'apprezzamento del pubblico in generale e della clientela in particolare, più che il discendente Alexandre, che attualmente è il solo Carnelutti effettivamente asso-

ciato, l'antenato Francesco, insigne giurista, deceduto nel 1965.

È manifesta in tal modo la violazione delle prescrizioni dell'art. 1 l. n. 1815 del 1939.

Per le ragioni esposte, deve essere rigettata la domanda degli appellanti di accertare e dichiarare che l'Associazione professionale "Bastianini, Rittatore, Carnelutti, Arnaboldi e Associati" e l'avv. Alexandre Carnelutti hanno diritto, nell'esercizio di un'attività professionale nel campo dei servizi legali, di utilizzare il nome Carnelutti "nel modo più ampio e senza alcuna limitazione".

...*Omissis*...

## LE DUE CONTRASTANTI DECISIONI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO NELLA CONTROVERSIA SUL NOME TRA GLI "STUDI LEGALI CARNELUTTI"

di Vincenzo Mariconda

Le due sentenze, cui sono dedicate le brevi osservazioni che seguono, hanno deciso in primo ed in secondo grado, con conclusioni quasi totalmente difformi, la controversia sorta, relativamente alla utilizzazione del nome "Carnelutti", tra le due associazioni professionali formatesi nella seconda metà degli anni novanta a seguito della cessazione dello svolgimento dell'attività professionale dello Studio legale associato costituitosi, dopo la morte dell'eminente giurista ed avvocato Francesco Carnelutti, tra i figli Tito e Sergio, il nipote avv. Marino Bastianini ed altro professionista (che non pare avesse la qualifica di avvocato).

L'interesse per il contenuto delle decisioni del Tribunale e della Corte di Milano è molteplice: si tratta anzitutto di due sentenze molto argomentate e indubbiamente pregevoli, redatte da estensori unanimemente stimati; si tratta inoltre di prese di posizione su temi già più volte affrontati dalla magistratura sia di merito sia di legittimità (1) ma, a quanto è noto, mai approfonditi dopo l'avvenuta abrogazione dell'art. 2 della l. 23 novembre 1939, n. 1815 ad opera dell'art. 24 della l. 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. "legge Bersani") e l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (2); temi la cui attualità è collegata alla sempre più consistente presenza di studi professionali associati, nazionali e internazionali, che vale ad amplificare l'importanza delle problematiche connesse all'uso dei segni distintivi ai fini della relativa identificazione.

Le questioni trattate dalle due sentenze investono tra l'altro: a) la natura degli studi professionali associati, che è stata affrontata nella specifica prospettiva della determinazione della composizione monocratica o collegiale del Tribunale; b) la validità, efficacia e persistenza di effetti del consenso prestato dall'avv. Tito Carnelutti, nel 1978 e in occasione del suo recesso dallo Studio associato, all'uso del nome "Carnelutti" da parte

della allora costituita Associazione professionale; c) la possibilità che i soci della Associazione professionale destinataria del consenso prestato dall'avv. Tito Carnelutti, all'atto della formazione di due nuove associazioni professionali sorte per effetto della scissione della prima, si accordassero affinché entrambe le nuove associazioni continuassero ad utilizzare la denominazione "Carnelutti" e la formula "fondato da Francesco Carnelutti"; d) le modalità di utilizzazione, per fini di identificazione professionale, del nome "Carnelutti" da parte dell'avv. Alexandre Carnelutti.

Non è sempre agevole, nella lettura delle due sentenze, individuare le contrapposte tesi sostenute dalle parti e ciò a causa della frequenza delle inversioni dei

### Note:

(1) Con riferimento al tema dell'uso del nome dell'avvocato defunto o receduto dall'associazione professionale cfr., quanto alla giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. un., 3 marzo 1994, n. 2077, in *Giust. civ.* 1994, I, 2891, con nota di Codini; Cass., sez. un., 5 novembre 1993, n. 10942, in questa *Rivista*, 1994, I, 66 ss., con nota di Danovi; in *Foro it.* 1994, I, 61; in *Giust. civ.* 1994, I, 40 ss.; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma, 28 febbraio 1994, in questa *Rivista* 1994, 8,1007; in *Giust. civ.* 1994, I, 2891 e in *Gius* 1994, 75.

Sull'applicabilità o la non applicabilità della disciplina societaria agli studi associati cfr., quanto alle sentenze della Corte di cassazione, Cass. 23 maggio 1997, n. 4628, in *Giur. it.*, 1998, 88; in *Le società*, 1997, 1144 con nota di Schiano di Pepe; Cass. 31 luglio 1987, n. 6636, in *Giur. it.*, 1988, I, 598; Cass. 12 marzo 1987, n. 2555, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 97; in *Giust. civ.*, 1987, I, 2296, con nota di Marinelli; in *Foro it.* 1988, I, 554 con nota di Mantineo; in *Riv. dir. comm.* 1988, II, 11; Cass. 10 giugno 1994 n. 5684, in *Giust. civ.*, 1995, II, 1337; Cass. 11 dicembre 1985, n. 6271, in *Foro it.* 1988, I, 554 con nota di Mantineo; quanto alla giurisprudenza di merito, cfr. App. Milano, 19 aprile 1996, in *Le società* 1996, 1283, con nota di Schiano di Pepe; in *Vita not.* 1997, 366; Trib. Lecco 26 luglio 1999, in *Giur. milanese*, 2000, 364; Trib. Roma 4 ottobre 1995, in *Le società* 1996, 315 con nota di Schiano di Pepe; Trib. Palermo 16 ottobre 1992, in *Le società* 1993, 519;

(2) Cfr. Danovi, Bastianon, Colavitti, *La libertà di stabilimento e la società tra avvocati*, 2001, Milano.

ruoli delle parti, costituite non solo dalle persone fisiche degli associati delle due associazioni professionali costituite nel 1997 e dalle stesse associazioni ma anche, in sostanziale convergenza di interessi con una di dette associazioni, dalle persone fisiche discendenti da Francesco Carnelutti e, tra essi, degli avv.ti Alexandre Carnelutti e Marino Bastianini.

E, peraltro, a livello di sintesi è possibile distinguere le due posizioni contendenti tra quella di coloro che hanno sostenuto la indisponibilità del nome "Carnelutti" da parte dell'avv. Tito Carnelutti e la conseguente nullità o inefficacia del consenso da lui prestato, nonché la nullità, addirittura la illiceità, della deliberazione adottata nel 1997 dai soci dell'allora unica Associazione professionale, relativamente all'uso del nome "Carnelutti" ad opera delle due nuove formazioni e quella di coloro che hanno invocato detti atti di disposizione al fine di sostenere la liceità dell'uso del nome "Carnelutti" (3).

Così come è possibile cogliere la netta contrapposizione di conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Milano, nel senso della validità e persistente efficacia del consenso prestato dall'avv. Tito Carnelutti e del non contrasto con l'art. 1 l. n. 1815/39 degli accordi intervenuti, all'atto della formazione delle due nuove associazioni professionali, tra coloro che in quel momento rivestivano la qualità di associati della Associazione costituitasi nel 1974; rispetto a quelle enunciate dalla Corte milanese, nel senso della contrarietà di detti accordi alla norma imperativa di cui al menzionato art. 1 l. n. 1815/39 (4).

Inoltre, le due sentenze qualificano diversamente le associazioni professionali disciplinate dall'art. 1, l. n. 1815 del 1939 (5).

Mentre la pronuncia del Tribunale di Milano ha dedicato spunti sporadici, anche se univocamente orientati, al tema della natura delle associazioni professionali, la Corte si è soffermata in modo diffuso sugli argomenti tradizionalmente addotti a sostegno delle contrapposte tesi, sia al fine di stabilire se la controversia dovesse essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica o collegiale sia al fine di inquadrare i problemi in ordine alla validità, efficacia e revocabilità del consenso prestato dall'avv. Tito Carnelutti in data 10 febbraio 1978 all'uso del nome "Carnelutti".

Quanto ai profili processuali, venivano nella specie in considerazione le disposizioni dell'art. 48 dell'ord. giud., come modificato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353 e, in particolare, la previsione del n. 7 dell'art. 48, ora abrogato, che prevedeva l'assegnazione al Collegio di «ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi» (6).

V'è da dire che, come è chiarito dalla decisione di secondo grado, la questione approfondita con riferimento al primo motivo d'appello non avrebbe mai po-

tuto portare alla remissione della causa al primo giudice e ciò in ragione della tassatività delle previsioni di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.

Inoltre, la Corte, dopo avere lungamente esaminato il problema della qualificazione degli accordi intervenuti tra i partecipanti all'Associazione professionale allo specifico fine di escluderne la natura societaria, perviene comunque alla conclusione che la causa dovesse essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale, ritenendo che «il contratto associativo in esame recepisce in ciò la funzione causale che, pur nella natura innominata e mista della figura negoziale regolata dalle parti, qualifica l'istituto dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 ss. c.c.» con la conseguente sussistenza di una delle previsioni di decisione dell'organo collegiale contemplata dal richiamato art. 48, n. 7, ord. giud. (7).

#### Note:

(3) Come il Tribunale non ha mancato di sottolineare, «è disagevole cogliere l'interesse di parte attrice (associati dell'Associazione Bastianini-Rittatore-Carnelutti-Arnaboldi) all'accertamento di tale illiceità (e nullità conseguente), che muove da un'interpretazione dell'indicata disposizione potenzialmente repressiva dell'uso della denominazione "Carnelutti" anche per detta parte attrice (e per l'associazione, terza chiamata in causa), essendo evidente l'improponibilità di una salvezza di tale uso a seguito dell'inconsistente partecipazione all'associazione Bastianini di Alexandre Carnelutti, residente in Francia».

(4) Il solo punto di convergenza tra le due pronunce ha investito la dizione "(Studio legale) fondato da Francesco Carnelutti" che, come affermato dal primo giudice «non risulta (espressamente) essere stata consentita da Tito Carnelutti al momento del recesso, né in concreto utilizzato a quell'epoca dalla già esistente Associazione professionale, così da potersi ritenere "coperta" (implicitamente) dalla più volte accennata autorizzazione».

(5) Di centrale importanza si presenta, come si vedrà, al fine di misurare la distanza tra il contenuto delle due decisioni, l'interpretazione dell'art. 1 l. 23 novembre 1939, n. 1815, il cui tenore letterale è nel senso che «le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale e, contabile, amministrativo o tributario" seguito dal nome e cognome coi titoli professionali, dei singoli associati». A sua volta, l'abrogato art. 2 l. n. 1815 del 1939 stabiliva testualmente che «è vietato costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria».

(6) Cfr. per tutti Mandrioli, *Diritto processuale civile*, ed. XV, 2003, Torino, vol. II, 158 ss. e Consolo, Luiso, *Codice di procedura civile commentato*, 2000, 369 ss.

(7) La conclusione della Corte milanese è contrastata da quanto leggesi nella parte finale della pronuncia di Cass. 12 marzo 1987, n. 2555, cit., nella quale viene affrontato espressamente il problema della qualificazione del contratto di associazione professionale di cui all'art. 1 l. n. 1815/1939, quale contratto di associazione professionale e si conclude nel senso che esso «costituisca senza dubbio un contratto di associazione, ma un contratto di associazione *sui generis*, autonomo e diverso da quello regolato nell'art. 2549 c.c. e, comunque, non riconducibile nell'ambito di questo».

Conclusione opposta a quella del primo giudice che ha ritenuto “naturale” l'applicazione «dell'istituto della società semplice (anche) alle attività professionali associate, sulla base della contestazione dell'equazione (pure largamente ricevuta) società = impresa» (8).

Senza voler minimamente ripercorrere gli argomenti svolti nelle due pronunce al fine di sostenere le due contrapposte conclusioni, mi pare però che su tre punti sia opportuno attirare l'attenzione.

In primo luogo, le dispute sulla natura giuridica delle associazioni professionali, cui si riferisce l'art. 1, l. n. 1815 del 1939, hanno forse trascurato di dar rilievo alla circostanza, indubbia e indubitabile, che gli accordi associativi tra professionisti hanno un sicuro connotato in comune con gli accordi costitutivi di società, e cioè lo scopo di divisione degli utili.

Si tratta cioè di accordi finalizzati a disciplinare lo svolgimento in comune delle attività intellettuali espressamente richiamate dalla norma, attività costituenti l'oggetto di una delle prestazioni dedotte nei contratti che vengono stipulati con i singoli clienti, allo specifico fine di conseguire il pagamento degli onorari (attività lucrative, quindi, in senso oggettivo); nella prospettiva della divisione degli utili che risulteranno conseguiti all'esito dei singoli esercizi sociali (attività lucrative, quindi, anche in senso soggettivo e cioè dal punto di vista dei fini perseguiti dagli associati).

Si insegna comunemente che le associazioni disciplinate dal libro primo del codice sono contraddistinte, così come le fondazioni, in modo da ricomprendere ogni organizzazione caratterizzata, in negativo, dalla assenza dello scopo di lucro e dalla presenza di scopi ideali di varia natura.

A prescindere dalla questione se le associazioni siano un fenomeno tipico o atipico, è quindi, certo che si è fuori dall'ambito di detto fenomeno allorché l'ente sia stato costituito ed organizzato dai suoi componenti in vista della realizzazione di uno scopo lucrativo (9).

Né, d'altro canto, la caratteristica del fine di lucro perseguito dagli studi associati può essere spiegato mediante il generico riferimento ad un “contratto di associazione *sui generis*”, formula che tradisce, in realtà, la difficoltà di rendere compatibile con la struttura delle organizzazioni *no profit* tutta una serie di problemi che sono tipici ed esclusivi degli enti collettivi che perseguono finalità lucrative e che sono comuni anche alle cosiddette associazioni professionali: così, tra gli altri, il problema di valutazione della rilevanza degli apporti dei singoli professionisti sotto il duplice profilo del reperimento di clientela e dello svolgimento delle singole prestazioni professionali; il problema della valutazione dell'avviamento nei casi di scioglimento dell'associazione; il problema di liquidazione della quota nel caso di cessazione del rapporto limitatamente a uno degli associati.

Non va trascurato che all'epoca della entrata in vigore del divieto, di cui all'art. 2 della l. n. 1815 del 1939,

di costituire “sotto qualsiasi forma” società aventi per oggetto attività professionali (limitatamente alle c.d. professioni “protette”, per le quali è indispensabile l'iscrizione in appositi albi o elenchi), esisteva, nel codice civile del 1865, una specifica disposizione, l'art. 1706, che qualificava «società particolare il contratto, con cui più persone si associano per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione».

Era pertanto ben possibile interpretare la portata del divieto nel senso che dal divieto fossero escluse le società che presentassero le caratteristiche implicite nella previsione dell'art. 1 che, nel prevedere particolari forme di pubblicità nel caso di svolgimento in forma non individuale della attività professionale, ammette lo svolgimento in forma associata dell'attività professionale purché tra soggetti tutti abilitati al relativo esercizio (10).

In definitiva, se si prescinde dal dato normativo contingente, costituito dal contenuto degli artt. 1 e 2 della l. n. 1815 del 1939 e dal modo in cui dette norme sono state interpretate dopo l'entrata in vigore del codice del 1942, la sola difficoltà di ordine generale e dogmatico che si frappone alla qualificazione come società degli accordi costitutivi di studi professionali associati, è quella legata alla distinzione tra attività economica e attività intellettuale: a voler considerare l'attività intellettuale ricompresa nell'ambito delle attività economiche cui si riferisce l'art. 2247 c.c. non v'è dubbio che i contratti costitutivi di studi professionali associati sono inquadrabili a tutti gli effetti nel disposto dell'art. 2247 c.c. Il superamento dello steccato tra le due attività, costituente, come noto, un vero e proprio privilegio nei confronti delle attività professionali, si è da ultimo verificato con il d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 che, nell'attuare la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardati pagamenti, definisce «“imprenditore”, ogni soggetto esercente una attività economica organizzata o una libera professione».

#### Note:

(8) Nello stesso senso della pronuncia del Tribunale si era pronunciata la stessa Corte di Milano nella sentenza 19 aprile 1996, cit., allo specifico fine di stabilire la disciplina applicabile ai fini della liquidazione della quota agli eredi di uno dei partecipanti.

(9) Va da sé che la questione non è terminologica ma è di sostanza, essendo difficile che si riesca a espungere la locuzione “associazioni professionali” dal linguaggio comune, tanto più che detta locuzione può valere oggi a differenziare i tradizionali studi associati dalle società di avvocati contemplate nell'art. 16 del d.lgs. n. 96 del 2001.

Con riferimento agli elementi attraverso i quali è individuabile lo spartiacque tra associazioni e società, cfr. De Giorgi, *Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali*, in *Riv. dir. civ.* 1999, I, 287 ss.; Ponzanelli, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, 1996, Torino; Marasà, *Le società, Società in generale*, Milano, 1991; Galgano, *Le associazioni. Le fondazioni. I comitati*, in *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, Padova, 1987.

(10) Sul punto cfr. Schiano di Pepe, *L'associazione professionale è assimilabile alla società semplice*, in *Le società*, 1996, 1283; e *Le società di professionisti*, Milano, 1977, ove ulteriori richiami e più ampi approfondimenti.

La seconda considerazione investe la rilevanza della previsione fiscale dei cui all'art. 5 d.P.R. n. 597/1973 poi trasfusa nell'art. 5 d.P.R. n. 917/1986: dette previsioni fanno riferimento ai redditi prodotti in forma associata da "società o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione (comma 3 lett. c)".

Entrambe le pronunce in commento hanno dato rilievo alla menzionata previsione fiscale, quella del Tribunale, al fine di farne emergere il presupposto, costituito dalla ammissibilità di ricavi direttamente e giuridicamente imputabili all'unitario centro di imputazione, costituito dallo studio professionale associato; quella della Corte, nella prospettiva di trarre conferma dalla finalità "associativa" perseguita da coloro che avevano costituito l'associazione, avendo essi espressamente richiamato l'art. 5, lett. c., del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e la legge 23 novembre 1939, n. 1815 che si riferisce non a società ma ad "associazioni professionali".

Pare che l'argomento desumibile dalla disciplina fiscale, una volta che sia chiarita la "neutralità" del riferimento lessicale alle "associazioni professionali" ai fini della qualificazione giuridica del fenomeno, smentisca la ricostruzione del rilievo meramente interno degli accordi volti a dar vita a tale tipo di associazioni e confermi che il legislatore fiscale, a far tempo dal 1973, ha preso atto della sostanziale assimilazione del fenomeno delle associazioni professionali con quello delle società di persone. Con il conseguente superamento della visione di dette associazioni, quali regime meramente interno di regolamentazione dei rapporti fra professionisti (11).

L'ultima considerazione investe il problema della rilevanza dell'avvenuta abrogazione del divieto di cui all'art. 2 della l. n. 1815 del 1939 (12): fino all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, detta abrogazione non ha determinato alcun mutamento rispetto alla situazione preesistente e, ancora oggi, la forma privilegiata degli accordi di costituzione di studi professionali associati è, più di quella della società tra professionisti di cui al menzionato d.lgs. n. 96/2001, quella riconducibile all'art. 1 della l. n. 1815 del 1939 che è espressamente fatto salvo dall'art. 16, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 96/2001.

Ne deriva che la medesima finalità perseguita da una pluralità di avvocati in ordine allo svolgimento in comune della attività professionale si può alternativamente tradurre o nella costituzione della tradizionale "associazione professionale" ovvero nella formazione della "società tra professionisti" contemplata nel menzionato art. 16: pare che gli elementi identificativi dei due tipi di accordo siano sostanzialmente omogenei e che non si sia di fronte, in un caso, ad organizzazioni di tipo associativo disciplinate dal libro primo del codice civile e, nell'altro caso, ad organizzazioni di tipo societario.

Ciò che cambia nei due casi è il punto specifico

della disciplina della personalità, attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio che nel caso delle cosiddette associazioni professionali deve far capo necessariamente alla persona fisica dell'avvocato cui è conferita la procura alle liti mentre nel caso della "società tra avvocati" può essere attribuita alla società che è "iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati" ed è destinataria, in quanto compatibili, delle "norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato" (art. 16, comma 4, d.lgs. n. 96/2001).

Il tipo di società contemplato per la costituzione delle "società tra avvocati" è quello della società in nome collettivo che però non è soggetta a fallimento. Il tipo di società in cui dovrebbero essere inquadrati le associazioni professionali è quello della società semplice, destinata a disciplinare l'esercizio in comune di attività non commerciali.

I problemi giuridici che si collegano alla controversia sulla utilizzazione del nome "Carnelutti" costituiscono indubbiamente una sorta di "nervo scoperto" nella disciplina del fenomeno degli studi professionali associati che, laddove assumono dimensioni paragonabili a quelle di importanti studi professionali stranieri, sia europei sia americani, evidenziano l'esigenza di utilizzare segni distintivi idonei ad una loro agevole identificazione (13).

Per lo più, e proprio sulla scorta delle esperienze straniere, l'identificazione avviene mediante l'utilizzazione del nome dei principali protagonisti dell'associazione, vuoi in ragione del rilievo che essi hanno avuto all'atto della relativa costituzione, vuoi della loro fama e notorietà.

La pronuncia del Tribunale di Milano si è posta nella prospettiva di dare rilievo a queste esigenze di identificazione delle associazioni professionali, stabilendo una sorta di collegamento tra la "ricostruzione societaria" della natura dello studio professionale asso-

#### Note:

(11) Detta visione si ritrova, oltre che nella sentenza della Corte di Milano in commento, anche in Cass. 12 marzo 1987, n. 2555, cit.; Cass. 10 giugno 1994, n. 5684, cit. e, con riferimento alla giurisprudenza di merito, in Trib. Roma. 4 ottobre 1995 cit.

(12) Sulla rilevanza dell'abrogazione dell'art. 2 e sui problemi conseguenti, cfr. i tre editoriali di Schlesinger, su questa *Rivista*, 1997, 12, 1369; *ivi* 1998, 4, 377 e 11, 1245.

(13) Cfr., per puntuali riferimenti anche di diritto comparato, Danovi, *La pubblicità dell'avvocato negli Stati Uniti e nei paesi europei*, nel volume, *La toga e l'avvocato*, Milano, 1993 e commento a Cass., sez. un., 5 novembre 1993, n. 10942, cit.. Le osservazioni che seguono nel testo, investono la sola questione della portata della norma imperativa di cui all'art. 1 della l. n. 1815/1939, che è questione pregiudiziale rispetto alle tante altre cui si riferiscono le pronunce (e, tra esse, quelle relative alla prestazione del consenso dell'avente diritto, alla revocabilità del consenso prestato, alla possibilità di ulteriori trasferimenti del diritto al nome nel caso di scissione della associazione unitaria e quella degli oneri di differenziazione a carico della persona fisica che abbia lo stesso cognome del socio receduto o defunto, il cui cognome identifica l'associazione).

ciato e il problema della "abilitazione all'uso di segni distintivi ulteriori, non vietati dalla *ratio* dell'art. 1, l. n. 1815/1939 (così come risultante dalla abrogazione dell'art. 2) perché non incompatibili con l'evidenziazione dei nomi degli associati nei rapporti (professionali) con i terzi"; e, in tale prospettiva, ha collocato «l'evocazione del nome (o cognome, esclusivamente) del socio receduto o defunto, ovvero del fondatore (dello Studio) a condizione - naturalmente che l'avente diritto acconsenta all'utilizzazione da parte della società professionale».

Per contro la Corte, con argomentazioni di indubbio spessore e rigore, ha ritenuto di doversi attenere alla interpretazione letterale dell'art. 1 l. n. 1815/1939, norma letta nel senso di condizionare l'esercizio della professione «all'uso di rigidi mezzi di individuazione dell'ufficio associato, a tutela degli interessi, non solo economici e corporativi di categoria, ma specialmente a garanzia del corretto esercizio professionale, nei confronti di terzi».

L'art. 1 della l. n. 1815/1939 è stato costantemente invocato al fine di affermare la nullità ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., sia dell'atto col quale, nel 1978, l'avv. Tito Carnelutti aveva concesso alla associazione professionale dalla quale recedeva, di utilizzare il nome "Carnelutti" sia della delibera del 1997 che aveva attribuito alle neo costituite associazioni professionali, sorte a seguito della scissione verificatasi all'interno della originaria associazione, il diritto di continuare a utilizzare lo stesso nome.

La lettura della motivazione delle due sentenze evidenzia valutazioni antitetiche sia in ordine alla portata della prescrizione e del divieto contenuti nell'art. 1 della l. n. 1815/1939 sia relativamente ai rapporti tra gli artt. 1 e 2 della stessa legge e ai riflessi della abrogazione dell'art. 2 sul contenuto dell'art. 1, sia, infine, in ordine alla rilevanza del *ius superveniens*, con particolare riguardo alle previsioni contenute nell'art. 18 del d.lgs. n. 96/2001, relative alla ragione sociale delle società tra avvocati.

Non è il caso di entrare nel merito delle contrapposte argomentazioni, dal momento che, in particolare, quelle seguite dalla Corte milanese riproducono quanto già oggetto delle decisioni della Corte di cassazione (11 dicembre 1985, n. 6271, cit.; 5 novembre 1993, n. 10942, cit. e 3 marzo 1994, n. 2077, cit.), considerate ancora attuali malgrado la abrogazione dell'art. 2 della l. n. 1815/1939 e l'entrata in vigore del d.lgs. n. 96/2001.

Nell'insistito riferimento alla portata precettiva dell'art. 1 della l. n. 1815 del 1939 pare che, a fronte dell'elemento letterale che indubbiamente può essere invocato a sostegno delle rigorose conclusioni enunciate dalla Corte, vi siano argomentazioni logiche e, soprattutto, esigenze di ordine pratico che legittimano lo sforzo effettuato dal Tribunale di Milano al fine di tentare il superamento della lettera della norma.

Vi è anzitutto l'argomento logico insito nel fatto che nessuna delle sentenze che ha invocato l'art. 1 della l. n. 1815/1939, al fine di affermare la nullità degli atti di prestazione del consenso all'uso del proprio nome da parte di professionisti che abbiano cessato di far parte dell'associazione, ha portato sino in fondo la lettura della norma, che impone di denominare l'associazione professionale esclusivamente con «studio legale, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati». Il che significa, a livello letterale, il nome e cognome di *tutti* gli associati e non semplicemente del più importante tra essi, ovvero di coloro che hanno costituito l'associazione.

Ciò significa che una associazione professionale costituita tra cento associati, e comunque tra un numero di associati superiore a due, tre o quattro (quanti possono esserne menzionati nella ragione sociale senza pericolo di paralisi di ogni contatto coi terzi), viene comunque denominata in modo apparentemente contrastante con l'art. 1 della legge del 1939; e ciò significa ancora che, a voler sempre rimanere aderenti alla lettera dell'art. 1, le filiali italiane di studi legali internazionali denominati in tutto il mondo con la indicazione di uno, due o tre nomi stranieri, violerebbero tutte il disposto dell'art. 1 della legge del 1939.

D'altro canto, la interpretazione letterale della norma, che impone l'inserimento nella denominazione di tutti i nominativi dei professionisti associati, si lega alla *ratio* comunemente ritenuta sottesa alle previsioni degli artt. 1 e 2 della legge del 1939, che, come sottolineato dalla Cassazione nella sentenza 12 marzo 1987, n. 2555, «mirano ad impedire, a tutela dei terzi e nell'interesse della collettività, che le predette professioni (quelle c.d. protette) siano svolte comunque da persone non legittimate e perciò non provviste della necessaria preparazione tecnica, mediante il ricorso ad espedienti idonei ad eludere la mancanza di capacità giuridica al loro esercizio e, quindi, in definitiva la stessa normativa che prescrive siffatta capacità giuridica speciale nonché la norma penale (art. 348 c.p.c.) che sanziona l'esercizio abusivo delle professioni protette».

Ma se questa è la *ratio* dell'art. 1 della legge del 1939 (oltre che dell'abrogato art. 2), è evidente che la stessa *ratio* è rispettata solo a condizione che la lettera della norma sia applicata sino in fondo e che quindi nella denominazione dello studio legale compaiano i nominativi di tutti i soggetti associati, essendo ben possibile, altrimenti, che uno dei soggetti che non compaia nella denominazione utilizzi lo schermo della associazione professionale per svolgere l'attività alla quale non sia personalmente abilitato.

Dallo specifico angolo visuale della indicata *ratio*, la denominazione dell'associazione mediante il riferimento alla persona del socio defunto o receduto, si presenta palesemente neutra: l'esigenza di evitare abusi professionali è rispettata nella stessa misura sia che la denominazione dell'associazione faccia riferimento a un

socio attuale sia che si colleghi ad un socio che abbia cessato di far parte dell'associazione.

L'argomento desumibile dalla lettera dell'art. 1 della legge del 1939 prova in definitiva troppo perché, in coerenza con la *ratio* che è sottesa alla norma, dovrebbe imporre una denominazione che, a quanto risulta, nessuno ha mai ritenuto necessaria ai fini del rispetto della prescrizione normativa.

L'osservazione che precede, proprio perché trae forza dallo stesso tipo di argomento sul quale ha fatto leva la motivazione della Corte milanese, convince della necessità di una interpretazione antiletterale della norma che sia coerente non tanto con la *ratio* che si ritiene comunemente sottesa alla stessa norma e che imporrebbe la menzione di tutti i componenti dell'associazione professionale, quanto con le esigenze che vengono perseguite nel momento in cui si consente la identificazione della associazione con la menzione di alcuni soltanto dei nominativi degli associati e dei relativi titoli professionali.

Queste esigenze si risolvono nella identificazione della associazione professionale e nella sua distinzione dagli altri professionisti individuali e collettivi.

In tale prospettiva, la menzione del nome del professionista che abbia cessato di far parte dell'associazione è idonea a realizzare la suddetta finalità proprio perché identifica la stessa associazione professionale che, nel caso in cui dovesse mutare la propria denominazione, dovrebbe effettuare sforzi tanto più complessi quanto più è estesa la propria attività, al fine di spiegare la propria continuità soggettiva pur a fronte del mutamento di denominazione. E, del resto, nella sua formulazione letterale, l'art. 1 della legge del 1939 non prevede espressamente ma neppure esclude espressamente che il nome e cognome dei singoli associati sia esclusivamente quello degli associati attuali e non anche quello di coloro che, precedentemente associati, abbiano poi cessato di far parte dell'associazione.

La denominazione formata anche col nome di chi ha cessato di far parte dell'associazione professionale pone indubbiamente due ordini di problemi: il problema della tutela del diritto al nome che fa capo allo stesso associato o ai suoi eredi e il problema della possibile decettività della denominazione, allorché non sia segnalata la cessazione dell'appartenenza alla associazione dell'associato, il cui nome compaia nella denominazione.

Entrambe queste esigenze sono presenti nella disciplina dell'art. 18 del d.lgs. n. 96/2001 che subordina la liceità della indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, all'esistenza di un accordo in tal senso tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. La norma aggiunge che «in tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l'intera com-

pagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio».

L'ultimo requisito contemplato dalla citata disposizione si muove nell'ottica di un particolare rigore e può generare problemi di irragionevole disparità di trattamento con la disciplina degli studi professionali multinazionali, la cui sede principale si trovi in uno stato che non contempli analogo requisito.

Non si vede, infatti, perché, pur a fronte della continuità d'azione dell'associazione professionale nel corso di periodi che trascendono il ciclo della vita umana, si debba periodicamente verificare il mutamento della denominazione: è ben vero che il livello dei contrasti che è sino ad ora emerso nell'ambito di numerosi studi professionali associati nel nostro paese rende non ancora attuale l'esigenza del pieno rispetto della concreta parità di condizioni tra studi professionali formati esclusivamente nel nostro paese e diramazioni nazionali di studi professionali stranieri; ma, proprio dall'estero provengono esempi di studi professionali che hanno conservato la denominazione del socio defunto pur a fronte dell'integrale mutamento delle persone degli associati rispetto a quelle esistenti all'atto del decesso.

A prescindere da queste ultime riflessioni, che portano a sollevare dubbi sull'opportunità dell'ultimo requisito posto dal citato art. 18 del d.lgs. n. 96/2001, sarà difficile, in futuro, e cioè per associazioni professionali sorte dopo l'entrata in vigore della menzionata normativa, escludere l'applicazione in via analogica del menzionato art. 18 anche alla ragione sociale degli studi professionali regolati dalla l. n. 1815 del 1939.

Anche a questo proposito si porrebbero evidenti problemi di irrazionalità della diversa disciplina, qualora si dovesse ritenere non consentita la menzione del nome dell'ex socio nella ragione sociale degli studi professionali associati pur a fronte della ammissibilità della stessa menzione nella ragione sociale della società tra avvocati.

Va da sé che i problemi connessi alla corretta identificazione delle associazioni professionali non si riducono a quello della utilizzazione del nome del socio venuto meno: proprio la controversia decisa dai giudici milanesi consente di isolare ulteriori temi, già accennati all'inizio di queste brevi osservazioni, che non a caso ripercorrono problematiche note al diritto industriale e, in specie, al corretto uso dei segni distintivi.